



Berna, 23 settembre 2022

Quarto rapporto nazionale della Svizzera per l'esame periodico universale

Testo originale in francese

I. METODOLOGIA E CONSULTAZIONE

Il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, con la loro funzione di orientamento per le azioni dello Stato, ha una lunga tradizione in Svizzera. Questi diritti fondamentali sono di centrale importanza per la politica interna e la politica estera della Confederazione e sono sanciti dalla Costituzione federale. La Svizzera adempie i propri obblighi internazionali con la massima serietà e in modo scrupoloso, garantendone un'effettiva attuazione. Nel corso dei tre ultimi cicli dell'esame periodico universale (EPU) condotto dal Consiglio dei diritti umani è stata tuttavia esortata a rafforzare la protezione dei diritti umani in determinati ambiti, a rivedere le regolamentazioni in essere e a colmare eventuali lacune. Il presente rapporto si iscrive in tale contesto.

Le pagine che seguono informano sull'attuazione delle raccomandazioni accolte dalla Svizzera a seguito del terzo EPU del 9 novembre 2017¹ e presentano i progressi realizzati. Ove necessario, fanno inoltre riferimento a sviluppi riconducibili a un contesto più ampio non connessi a specifiche raccomandazioni. Il rapporto segue, per quanto possibile, la nota orientativa dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani relativa al quarto ciclo dell'EPU e assume come quadro di riferimento la Dichiarazione universale dei diritti umani (DUDU), di cui riprende l'ordine di trattazione dei diritti e delle libertà.

A livello internazionale si riscontra una sempre maggiore consapevolezza della profonda interconnessione tra diritti umani e sviluppo sostenibile. Per sottolineare ulteriormente il legame tra i diritti umani e l'Agenda 2030, le note in calce al presente rapporto mostrano, a titolo di esempio, come le misure di attuazione delle raccomandazioni dell'EPU abbiano contribuito in determinati ambiti tematici al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Nell'estate del 2022 il presente rapporto è stato sottoposto a un'ampia procedura di consultazione a cui hanno partecipato l'Amministrazione federale, i Cantoni, le commissioni federali extraparlamentari, la società civile e le cerchie interessate. Sono stati organizzati due eventi pubblici con rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, del mondo universitario e della società civile: il 21 settembre 2021, per lanciare i preparativi della Svizzera in vista del quarto EPU, e il 23 marzo 2022, con l'organizzazione di tavole rotonde per discutere degli sviluppi di questi ultimi anni in materia di diritti umani e dell'attuazione delle raccomandazioni dell'EPU in Svizzera.

II. QUADRO NORMATIVO E ISTITUZIONALE

A. QUADRO NORMATIVO INTERNAZIONALE

La ratifica degli strumenti internazionali di tutela dei diritti umani riveste una grande importanza per la Svizzera. Nel corso del periodo in rassegna, il quadro normativo svizzero si è arricchito a seguito della ratifica della *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, o Convenzione di Istanbul (CI), entrata in vigore in Svizzera il 1° aprile 2018², e del *Protocollo dell'OIL del 2014 relativo alla Convenzione sul lavoro forzato*, entrato in vigore in Svizzera il 28 settembre 2018.

B. QUADRO ISTITUZIONALE

Per via di diritti umani la Svizzera adotta un approccio settoriale. Nel rispetto della struttura statale svizzera, le competenze in questo ambito sono ripartite tra la Confederazione e i Cantoni. La Confederazione ha istituito il gruppo interdipartimentale Politica internazionale dei diritti dell'uomo (KIM³) che riunisce, sotto la guida del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), i dipartimenti federali interessati e i rappresentanti della Conferenza dei Governi cantonali (CdC). Questo gruppo coordina i vari aspetti della politica in materia di diritti umani e garantisce la circolazione delle informazioni inerenti agli esami a cui viene sottoposta la Svizzera da parte degli organi internazionali competenti⁴.

Il Settore Protezione internazionale dei diritti dell'uomo dell'Ufficio federale di giustizia svolge invece il ruolo di punto di contatto per il coordinamento delle procedure di rapporto⁵ ed è responsabile della preparazione e dell'attuazione delle decisioni prese dal KIM in tale contesto⁶. Al fine di agevolare la pianificazione e il coordinamento dei lavori tra i diversi servizi, sta attualmente preparando un sito Internet dedicato ai rapporti nazionali.

Il 1° ottobre 2021 il Parlamento ha approvato il progetto relativo alla creazione dell'Istituzione nazionale per i diritti umani (INDU) sulla base della proposta del Consiglio federale del 13 dicembre 2019⁷. Dal 2023 l'INDU sostituirà in modo permanente il Centro svizzero di competenza per i diritti umani (CSDU) che costituiva un progetto pilota. Il modello adottato tiene debitamente conto dei risultati della procedura di consultazione svoltasi nel 2017 e dei Principi di Parigi⁸. Le disposizioni riguardanti l'INDU sono inserite nella legge federale su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo. L'INDU garantirà una rappresentanza pluralistica delle forze sociali interessate e beneficerà del sostegno finanziario della Confederazione. I Cantoni si faranno invece carico dei costi infrastrutturali⁹.

L'INDU sarà un ente di diritto pubblico dotato di personalità giuridica che godrà della necessaria indipendenza¹⁰. Il suo mandato di promozione e tutela dei diritti umani sarà ampio: (1) informazione e documentazione; (2) ricerca; (3) consulenza; (4) promozione del dialogo e della cooperazione; (5) educazione ai diritti umani e sensibilizzazione; (6) scambi internazionali¹¹. Per contro, non svolgerà compiti di competenza dell'Amministrazione, come trattare denunce individuali ed esercitare funzioni di vigilanza o di mediazione.

Il diritto dei cittadini di proporre modifiche costituzionali tramite un'iniziativa è un aspetto e un diritto fondamentale della democrazia svizzera. La consultazione diretta e la larga partecipazione della popolazione a tutti i livelli dello Stato sono espressione di una democrazia viva e profondamente radicata e contribuiscono al pluralismo e alla legittimità delle decisioni politiche. Per essere valide, le iniziative popolari devono rispettare le norme imperative del diritto internazionale¹². Un'iniziativa popolare che non le rispetti è dichiarata nulla dal Parlamento e non viene sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni¹³. Nel 2016 il Parlamento ha respinto un pacchetto di misure legislative che miravano a migliorare la compatibilità delle iniziative popolari con il diritto internazionale¹⁴. Nel quadro dell'attuazione delle iniziative popolari accettate in votazione, la Svizzera si adopera sistematicamente per evitare, nei limiti del possibile, eventuali conflitti tra gli obblighi di diritto internazionale e il proprio diritto costituzionale, adottando un'interpretazione delle iniziative conforme al diritto internazionale¹⁵.

Nel corso del periodo in rassegna, per due delle tre candidature svizzere agli organi dei trattati dell'ONU¹⁶, i candidati sono stati designati nel quadro di un concorso pubblico, al termine di una procedura di selezione competitiva¹⁷. Questa prassi, adottata anche per le candidature svizzere ad altri organi internazionali, sarà mantenuta in futuro.

C. POLITICA ESTERA IN MATERIA DI DIRITTI UMANI

La Costituzione federale incarica il Consiglio federale di promuovere il rispetto dei diritti umani e della democrazia nel mondo intero¹⁸. Sul piano politico, la Strategia di politica estera (SPE) 2020–2023¹⁹ e le strategie che ne derivano stabiliscono le modalità dell'impegno della Svizzera in materia di tutela dei diritti umani. Le Linee guida sui diritti umani 2021–2024²⁰ illustrano invece il modo in cui il DFAE intende attuare gli obiettivi della SPE in tale ambito. Secondo queste ultime, la Svizzera accorda particolare attenzione alle questioni della libertà di espressione, della pena di morte, della tortura e delle minoranze. Le Linee guida indicano inoltre come va garantita la promozione dei diritti umani negli ambiti della pace e della sicurezza e dell'economia, nonché in una prospettiva di sostenibilità.

La Svizzera dispone di diversi strumenti che le permettono di agire con efficacia e di cui può servirsi in maniera flessibile, sia sul piano bilaterale che su quello multilaterale, in particolare le attività delle rappresentanze svizzere all'estero, i dialoghi sui diritti umani, le iniziative condotte nel quadro dell'ONU e il sostegno a progetti e iniziative della società civile. La Svizzera accorda grande importanza alle iniziative multi-partner che favoriscono la ricerca di soluzioni pragmatiche e il dialogo in materia di

promozione e tutela dei diritti umani. Il 1° aprile 2002 la Svizzera ha esteso a tutte le procedure speciali tematiche un invito permanente a seguito del quale ha ricevuto la visita del relatore speciale sul diritto allo sviluppo, nel 2019, e quella del gruppo di lavoro di esperti sulle persone di discendenza africana, nel 2021.

III. PROMOZIONE E TUTELA DEI DIRITTI UMANI

A. UGUAGLIANZA, NON-DISCRIMINAZIONE E SOGGETTI GIURIDICI SPECIFICI

Il divieto di discriminazione è sancito dalla Costituzione federale, come pure l'obbligo di improntare l'intero ordinamento giuridico ai diritti fondamentali²¹. Per contro, la Svizzera non dispone di una legge sulla discriminazione in generale, essendo le problematiche di questo tipo estremamente varie. Specifici atti normativi, come la legge federale sulla parità dei sessi (LPar) e la legge sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (LDis), trattano direttamente alcuni tipi di discriminazione²². Secondo il Consiglio federale, le attuali norme di diritto civile e di diritto pubblico garantiscono una protezione sufficiente contro la discriminazione²³.

1. GENERE

Nell'aprile del 2021 il Consiglio federale ha adottato la Strategia Parità 2030²⁴. Si tratta di un programma di lavoro della Confederazione che coinvolge tutti i dipartimenti. La strategia si fonda su quattro campi d'azione riguardanti la parità tra donne e uomini (vita professionale e pubblica, conciliabilità e famiglia, violenza di genere, discriminazione) e prevede che (1) l'autonomia economica delle donne sia rafforzata lungo l'intero arco della vita, indipendentemente dallo stato civile e dalla situazione familiare, che (2) donne e uomini fruiscono di condizioni quadro che favoriscono la conciliabilità tra vita privata/familiare e vita professionale, nonché la ripartizione equilibrata di lavoro retribuito e lavoro domestico/familiare non retribuito, che (3) la violenza contro le donne e la violenza domestica diminuiscano e la sicurezza personale delle donne migliori e che (4) discriminazione, sessismo e stereotipi di genere non siano più tollerati dalla società e non limitino più i modi di vivere delle donne e degli uomini²⁵.

Alla fine del 2021 è stata pubblicata una prima versione del piano d'azione volto ad attuare la Strategia Parità 2030 e a concretizzare le misure prioritarie 2021–2023. Oltre a queste, il piano d'azione include nuove misure della Confederazione, dei Cantoni e delle Città con un orizzonte di attuazione esteso in alcuni casi fino al 2030²⁶.

Il 22 giugno 2022 il Consiglio federale ha inoltre adottato il Piano d'azione nazionale 2022–2026 per l'attuazione della Convenzione di Istanbul (PAN CI) che comprende tre priorità tematiche nel campo della prevenzione e della lotta alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica: (1) informazione e sensibilizzazione della popolazione, (2) formazione e perfezionamento di specialisti e volontari, (3) violenza sessualizzata²⁷. Per ciascuna di queste priorità, il PAN CI prevede misure a livello federale, cantonale e comunale.

Il 1° luglio 2020 sono entrate in vigore diverse revisioni di legge finalizzate a migliorare la protezione delle vittime di violenza domestica²⁸. La revisione del disciplinamento della sospensione e dell'abbandono del procedimento per lesioni semplici, vie di fatto reiterate, minacce o coazione nei rapporti di coppia mira ad alleviare la situazione per le vittime, ad accordare un margine di apprezzamento maggiore ai tribunali e a rendere più difficili la sospensione e l'abbandono. Sono state estese anche le misure che il giudice può ordinare per proteggere le vittime di aggressioni ripetute²⁹ ed è stata migliorata la comunicazione tra autorità in merito alle decisioni giudiziarie, nell'intento di evitare doppiopioni, problemi di coordinamento e lacune nella protezione³⁰³¹.

In adempimento di diversi interventi parlamentari³², il Consiglio federale ha accettato di coordinare la creazione da parte dei Cantoni di un servizio di permanenza destinato alle vittime di atti di violenza, come previsto dalla Convenzione di Istanbul. In occasione del dialogo strategico sulla violenza domestica, organizzato nell'aprile del 2021 in forma di scambio tra Confederazione, Cantoni e organizzazioni della società civile, la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS) ha deciso di definire alcuni scenari per l'introduzione di una linea telefonica quale punto di contatto³³. Nella stessa circostanza, la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) si è impegnata a stabilire le misure da adottare e ad apportare, se necessario, modifiche nella formazione e nel perfezionamento dei membri della polizia e dei procuratori pubblici³⁴.

Nel campo della tratta di esseri umani e dello sfruttamento sessuale, esiste già dalla fine del 2015 una linea telefonica nazionale³⁵ che deve tuttavia essere diffusa maggiormente tra il grande pubblico³⁶.

Le mutilazioni genitali femminili costituiscono reato in Svizzera dal 2012³⁷. Al momento della valutazione delle misure da adottare, la Confederazione si è sempre pronunciata affinché il bene del minore e della vittima fosse posto al centro di ogni riflessione. Per tale ragione punta anche sul lavoro d'informazione e prevenzione, sulla sensibilizzazione e la creazione di una rete di contatti tra specialisti e autorità in ambito sociale, migratorio e sanitario, nonché sulla creazione di punti di contatto regionali per le persone coinvolte³⁸.

L'introduzione di un sistema di budget sensibile al genere nell'Amministrazione federale è stata esaminata ma respinta in passato sulla base di diversi argomenti³⁹. La focalizzazione ristretta può trovarsi in contrasto con altre preoccupazioni sociopolitiche, come l'equilibrio regionale nell'attribuzione delle risorse, altrettanto meritevoli di considerazione che gli obiettivi specifici di genere. I vari servizi e dipartimenti federali sono tuttavia liberi di procedere all'analisi degli effetti delle spese sugli obiettivi di parità negli ambiti in cui ritengono utile farlo⁴⁰.

Nella cooperazione internazionale della Svizzera, il ricorso a sistemi di budget sensibili al genere rappresentano invece da tempo un elemento importante del lavoro di programma⁴¹. Nel biennio 2018-2019 la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) ha portato avanti con i propri partner di progetto un processo di apprendimento sul tema «budgeting socialmente inclusivo e di genere», predisponendo un apposito strumento di lavoro. Per il monitoraggio a livello istituzionale è stato inoltre elaborato un corrispondente indicatore.

2. MINORI

La Costituzione federale sancisce il diritto a un'istruzione scolastica di base sufficiente e gratuita⁴². I Cantoni provvedono affinché bambini e giovani possano frequentare la scuola dell'obbligo anche se non sono in possesso di un permesso di soggiorno. Ogni Cantone adotta misure di integrazione e di lotta contro la discriminazione in materia di accesso all'istruzione dei bambini e dei giovani emarginati e meno abbienti, segnatamente a favore di quelli con passato migratorio o disabili⁴³.

In Svizzera la chiusura generalizzata delle scuole a causa della pandemia di COVID-19 è durata solo otto settimane⁴⁴. In questo periodo, sia le scuole speciali sia quelle ordinarie hanno garantito agli allievi con necessità particolari alcuni servizi di base (lezioni in presenza con un numero ridotto di partecipanti, contatti diretti con le famiglie e i giovani interessati, visite a domicilio).

Malgrado l'assenza di una norma che vieti esplicitamente le punizioni corporali, per il Governo svizzero non vi è alcun dubbio che il ricorso regolare alla violenza come metodo educativo non sia compatibile con il bene del minore. La protezione dei bambini e dei giovani dalla violenza è assicurata da autorità specificamente preposte a questo compito, che possono adottare misure quali l'emanazione di direttive in materia di istruzione, l'istituzione di curatele o la revoca dell'autorità parentale, nonché dal diritto penale. La prevenzione dei maltrattamenti su minori è stata rafforzata con l'introduzione di nuove disposizioni del Codice civile sul diritto e l'obbligo di informare l'autorità di protezione competente quando l'integrità fisica, psichica o sessuale di un minorenne pare minacciata, in vigore dal 1° gennaio

2019⁴⁵. Nel novembre del 2020 il Parlamento ha inoltre adottato un postulato⁴⁶ che incarica il Consiglio federale di esaminare le possibilità di introdurre nel Codice civile la protezione dei figli dalla violenza nell'educazione⁴⁷. Il corrispondente rapporto è in corso di elaborazione e dovrebbe essere pubblicato nell'autunno del 2022. L'Esecutivo svizzero punta quindi sulla prevenzione e su un sistema di sostegno all'infanzia e alla gioventù ben strutturato⁴⁸.

Dal 2017 la Confederazione e i Cantoni si impegnano, nel quadro dell'attuazione del Piano d'azione nazionale per la prevenzione del suicidio, a rafforzare la protezione dei bambini e degli adolescenti⁴⁹. I programmi d'azione cantonali in materia di salute psichica, lanciati nel 2017, costituiscono una misura importante per la promozione della salute psichica e la diagnosi precoce delle malattie mentali nei bambini e negli adolescenti. Oggi la maggioranza dei Cantoni dispone di programmi di questo tipo⁵⁰, che mirano innanzitutto a favorire la resilienza e a potenziare le risorse personali di bambini e giovani come anche delle persone a loro vicine⁵¹.

La Confederazione sostiene inoltre importanti organizzazioni nazionali di protezione della gioventù come Pro Juventute, che gestisce servizi di accoglienza in caso di crisi, accessibili 24 ore su 24⁵². Durante la pandemia di COVID-19, la Confederazione ha accresciuto il proprio sostegno a questa organizzazione al fine di consentirle di impiegare un numero maggiore di consulenti per aiutare bambini e giovani in difficoltà. Dal 2019 la Confederazione dispone inoltre di un sito Internet volto alla prevenzione del suicidio⁵³ e mette a disposizione opuscoli informativi che possono aiutare professionisti, docenti o genitori a gestire esperienze e comportamenti suicidari di minori⁵⁴.

3. PERSONE ANZIANE

La politica svizzera in materia di vecchiaia punta a riconoscere meglio il contributo fornito alla società dalle persone anziane, a provvedere al benessere di questa fascia di popolazione e a garantirne la sicurezza materiale. Promuove inoltre l'autonomia delle persone anziane e la loro partecipazione alla vita sociale e rafforza la solidarietà intergenerazionale⁵⁵. Per quanto riguarda la sicurezza materiale al momento della pensione, nel dicembre del 2021 il Parlamento ha adottato una riforma dell'assicurazione per la vecchiaia⁵⁶, che mira a preservare il livello delle rendite e a garantire il finanziamento del sistema fino al 2030, che sarà sottoposta al voto il 25 settembre 2022⁵⁷. Il 1° luglio 2021 sono state introdotte prestazioni transitorie per i disoccupati anziani, che vengono versate in funzione del bisogno alle persone di più di 60 anni che esauriscono il diritto alle indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione⁵⁸.

La Confederazione stanziava inoltre sovvenzioni annuali per un ammontare pari a circa 72 milioni di franchi a favore di organizzazioni private riconosciute di utilità pubblica operanti su scala nazionale, che garantiscono prestazioni alle persone anziane, come consulenza o corsi su come preservare o migliorare l'autonomia o svolgere esercizi di coordinazione e di sviluppo⁵⁹.

Nella primavera e nell'autunno del 2020 ci si è resi conto che le restrizioni imposte alle case di riposo a causa della COVID-19 comportavano un peso sproporzionato per le persone residenti e i visitatori. Per questa ragione i piani di sicurezza sono stati in seguito adeguati e allentati.

4. PERSONE DISABILI

Le pari opportunità sul lavoro rappresentano uno dei temi prioritari dell'Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con disabilità (UFPD). L'UFPD contribuisce alla sensibilizzazione in materia di accessibilità al mondo del lavoro tramite il suo programma prioritario «Pari opportunità e lavoro»⁶⁰. Il programma è stato avviato nel 2018 nel quadro della politica di sostegno alle persone disabili. Si rivolge alla Confederazione e ai Cantoni nonché alle organizzazioni di persone con disabilità, alle aziende e alle rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori.

La prima fase del programma (2018–2022) prevedeva quattro obiettivi: (1) consolidare e approfondire le conoscenze sulle misure a favore delle pari opportunità e sui loro effetti; (2) incoraggiare l'attuazione

di misure a favore delle pari opportunità a livello federale e cantonale e nel settore privato; (3) valorizzare le conoscenze disponibili e informare gli ambienti interessati nel modo più adeguato; (4) rafforzare i contatti tra gli attori interni ed esterni all'Amministrazione federale. La seconda fase (2023–2026) si focalizzerà sulla diffusione e l'attuazione di strumenti per la promozione delle pari opportunità nel campo del lavoro con i datori di lavoro pubblici e privati e sul rafforzamento dell'autonomia nella scelta del luogo di lavoro⁶¹.

Sempre nel 2018, la Confederazione e i Cantoni hanno avviato il programma prioritario «Vita autodeterminata» finalizzato a promuovere l'autonomia delle persone con disabilità e la loro inclusione nella società⁶². Il programma sta per passare alla seconda fase che coprirà il periodo 2023–2026. I quattro campi d'azione previsti sono (1) l'abitazione, (2) il lavoro, (3) i servizi e (4) la partecipazione. Il programma pluriennale non coinvolge soltanto gli attori governativi a tutti i livelli dello Stato federale, ma anche la società civile con le organizzazioni di aiuto ai disabili e le associazioni settoriali⁶³.

La Svizzera dispone di diverse basi legali volte a garantire il diritto a un insegnamento sufficiente, adeguato e appropriato e a favorire l'integrazione o l'inclusione degli allievi con disabilità a tutti i livelli del sistema formativo, sia in ambito nazionale che intercantonale⁶⁴. Dal 2008 la responsabilità della formazione dei bambini e dei giovani disabili da 0 a 20 anni compete ai Cantoni⁶⁵, che dispongono di misure rafforzate di pedagogia speciale per favorire l'inclusione nelle classi ordinarie. Se questa integrazione non risulta possibile, gli allievi in questione sono indirizzati verso una classe o una scuola speciale. Le indicazioni di orientamento tengono conto del benessere e delle possibilità di sviluppo della persona interessata nonché dell'ambiente e dell'organizzazione scolastici⁶⁶. Dopo la scuola dell'obbligo, i giovani in questione sono sostenuti nella formazione di livello secondario II, che include la formazione di cultura generale e la formazione professionale di base⁶⁷. La formazione professionale è un compito condiviso da Confederazione, Cantoni e organizzazioni del mondo del lavoro⁶⁸.

La legge federale sui diritti politici (LDP) prevede disposizioni particolari per le persone con disabilità⁶⁹. I Cantoni sono tenuti a provvedere affinché tutti possano votare, inclusi coloro che, per invalidità o altri motivi, sono durevolmente incapaci di svolgere in modo autonomo le operazioni di voto⁷⁰. A tale scopo sono previste diverse procedure finalizzate in particolare a permettere alle persone in questione di farsi aiutare da terzi.

Il 18 novembre 2020⁷¹ il Popolo della Repubblica e Cantone di Ginevra ha approvato una modifica della costituzione cantonale mirante ad abolire la possibilità di sospendere i diritti politici a livello cantonale e comunale delle persone durevolmente incapaci di discernimento⁷².

Per le elezioni federali del 2015 e del 2019 è stata allestita, nell'ambito di un progetto pilota, una piattaforma senza barriere con video in lingua dei segni nelle tre lingue nazionali e informazioni sul voto in lingua facile. Anche per le elezioni del 2023 è prevista un'offerta in lingua facile. Nel giugno del 2021 il Parlamento ha inoltre incaricato il Consiglio federale di proporre, nel quadro di un rapporto, misure per una partecipazione non discriminatoria alla vita politica e pubblica delle persone con disabilità mentale⁷³.

5. MIGRANTI E DIRITTO DEGLI STRANIERI

Dal 2014, grazie all'avvio dei programmi d'integrazione cantonali (PIC), in tutta la Svizzera vengono perseguiti gli stessi obiettivi politici in materia di integrazione. I PIC sono finanziati congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni e coprono in genere un periodo di quattro anni. I loro effetti sulle politiche di integrazione cantonali e comunali sono stati rilevanti.

La prima fase dei programmi (2014–2017) è stata strutturata su tre pilastri: (1) informazione e consulenza, (2) formazione e lavoro, (3) comprensione e integrazione sociale. Una valutazione dei PIC 2014–2017 mostra importanti progressi nei seguenti ambiti: (1) rafforzamento della coesione sociale sulla base dei valori sanciti dalla Costituzione federale; (2) promozione di un atteggiamento di rispetto e tolleranza reciproci nella popolazione residente autoctona e straniera; (3) garanzia di pari opportunità di partecipazione degli stranieri alla vita economica, sociale e culturale della Svizzera⁷⁴. Una seconda

fase dei PIC è stata attuata con risultati positivi nel quadriennio 2018–2021. La terza edizione è prevista per il periodo 2024–2027, dopo una fase transitoria nel biennio 2022–2023.

Nei PIC la partecipazione economica, sociale e culturale è di centrale importanza, mentre la partecipazione politica della popolazione residente straniera non è prioritaria. La quota di popolazione soggetta alle leggi svizzere, ma che non può contribuire alla loro formazione essendo priva di diritti politici, è pari oggi al 20 per cento⁷⁵.

Le persone straniere in Svizzera lavorano nella maggior parte dei casi in settori caratterizzati da condizioni precarie e in ambiti di attività stagionali e sono toccate dalla disoccupazione più frequentemente che la media della popolazione attiva⁷⁶. In questi ultimi anni, oltre all'attuazione dei PIC, sono stati fatti grandi sforzi per migliorare la situazione di questo gruppo target nel quadro dell'Agenda Integrazione Svizzera (AIS)⁷⁷.

L'obiettivo dell'AIS è integrare più rapidamente le persone ammesse in via provvisoria e i rifugiati (AP/R) nel mondo del lavoro e nella società riducendo la loro dipendenza dall'aiuto sociale⁷⁸. Il sistema attuale genera ancora incentivi negativi che impediscono una rapida integrazione delle persone AP/R nel mercato del lavoro. A seguito dell'introduzione dell'AIS nei Cantoni, alcuni esperti valutano i bisogni individuali delle persone AP/R al fine di sostenerle in modo mirato. Ciò contribuisce in modo rilevante a favorire l'accesso a una formazione o l'integrazione duratura nel primo mercato del lavoro⁷⁹.

Nella primavera del 2021 diversi media e alcune organizzazioni non governative (ONG) hanno denunciato un ricorso eccessivo alla violenza da parte del personale dei servizi di sicurezza dei centri federali d'asilo (CFA). La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha disposto un'indagine indipendente per verificare queste asserzioni. Il rapporto pubblicato nel settembre del 2021 è giunto alla conclusione che non vi sono indizi di violazione sistematica dei diritti dei richiedenti l'asilo o di parzialità generalizzata da parte del personale dei servizi di sicurezza, e che il sospetto di tortura, ugualmente sollevato, è ingiustificato e falso. La SEM condivide il parere della Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT) secondo la quale nei CFA i diritti umani e i diritti fondamentali sono in generale rispettati⁸⁰. Il rapporto formula varie raccomandazioni volte a migliorare il settore della sicurezza, la cui attuazione è attualmente al vaglio della SEM.

In precedenza la SEM aveva già introdotto una serie di misure tra cui l'elaborazione di un concetto globale di prevenzione della violenza, messo in atto in tutti i CFA. Nei CFA sono stati inoltre assunti specialisti della prevenzione dei conflitti al fine di cercare attivamente il dialogo con le persone richiedenti l'asilo nell'intento di prevenire le controversie o, almeno, disinnescarle. Anche il rapporto riguardante gli incidenti è stato adeguato. Il numero dei casi di escalation e degli interventi della polizia nei CFA si è così ridotto in modo significativo.

Dal 2020 la SEM pubblica i dati relativi alla carcerazione amministrativa secondo il diritto in materia di stranieri nel quadro del monitoraggio dell'esecuzione degli allontanamenti nel settore dell'asilo, quale parte integrante della statistica in questo ambito⁸¹.

6. RAZZISMO

La politica generale di lotta contro la discriminazione razziale in Svizzera si articola nelle seguenti linee direttrici: (1) protezione legale; (2) radicamento e promozione della protezione contro la discriminazione razziale a livello cantonale e comunale nel quadro dei PIC; (3) protezione delle minoranze e dei migranti; (4) apertura istituzionale e «mainstreaming»; (5) promozione di iniziative proposte dalla popolazione focalizzate attualmente sui discorsi di odio razzista in rete⁸².

Il Servizio per la lotta al razzismo (SLR) elabora e coordina le attività di prevenzione del razzismo a livello federale e può sostenere finanziariamente progetti di formazione, sensibilizzazione e prevenzione riguardanti il razzismo, l'antisemitismo, la xenofobia e il dialogo interetnico⁸³.

Anche i PIC costituiscono uno strumento di centrale importanza nella lotta contro la discriminazione a

livello nazionale. Gli obiettivi concordati tra la Confederazione e i Cantoni garantiscono servizi di consulenza competenti alle vittime e favoriscono il miglioramento della protezione contro la discriminazione, inclusa quella strutturale in seno alle istituzioni⁸⁴. Nei PIC, la lotta contro la discriminazione e la soppressione degli ostacoli strutturali e individuali, in primo luogo per le persone migranti, per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione, all'abitazione, alle attività del tempo libero e ad altri ambiti della vita, rappresentano una componente essenziale della promozione dell'integrazione⁸⁵.

L'informazione e la sensibilizzazione sul razzismo e sulla discriminazione razziale sono altri obiettivi espliciti dei PIC⁸⁶. Negli ultimi anni il SLR ha fornito diversi aiuti in materia, proponendo documenti di base, strumenti e workshop.

Dal 2020 il SLR e altri servizi a livello federale come l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM)⁸⁷ sostengono progetti concreti di lotta contro l'«odio in rete». Le attività del SLR in questo ambito si focalizzano sui seguenti obiettivi: (1) sostegno ad attori quali i consultori tramite aiuti finanziari destinati alla lotta contro il razzismo in rete; (2) lavoro di fondo; (3) informazione e sensibilizzazione, anche in seno all'Amministrazione. Nel novembre del 2021 la Commissione federale contro il razzismo (CFR) ha inoltre lanciato www.reportonlinerracism.ch, una piattaforma di segnalazione dei discorsi di odio razzista in rete. Questo strumento mira principalmente ad agevolare le segnalazioni e a fornire un quadro più chiaro della natura e dell'ampiezza del problema⁸⁸.

In adempimento di un'iniziativa parlamentare⁸⁹, l'UFCOM sta attualmente preparando un rapporto volto a tracciare un quadro delle misure e dei mezzi esistenti per lottare contro l'incitamento all'odio e ad identificare eventuali lacune a livello legislativo⁹⁰. La pubblicazione è prevista nel giugno del 2023.

7. MINORANZE

In conformità alla Convenzione-quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali, sono riconosciuti quali minoranze nazionali svizzere i membri delle comunità ebraiche, gli Jenisch e i Sinti/Manouche nonché i membri delle minoranze linguistiche nazionali. La Svizzera ha presentato il suo quinto rapporto di attuazione della Convenzione-quadro il 1° ottobre 2021. Secondo il rapporto, negli ultimi anni sono stati registrati sviluppi positivi per le persone appartenenti a minoranze nazionali e per la salvaguardia delle lingue regionali o minoritarie⁹¹.

Nel 2016 la Confederazione ha pubblicato un piano d'azione riguardante gli ambiti di vita delle comunità Jenisch, Sinti/Manouche e Rom, come le aree di accoglienza, l'istruzione, gli aspetti sociali, la cultura e l'identità. Nel quadro del miglioramento delle condizioni di vita nomade e della promozione della cultura di Jenisch, Sinti/Manouche e Rom, l'aumento del numero di aree di transito e di sosta rimane una questione cruciale nell'ottica di preservare il modo di vita di queste comunità⁹². Malgrado gli sforzi di diversi Cantoni per creare nuove aree di accoglienza, i bisogni restano elevati⁹³. La Confederazione sostiene i progetti di salvaguardia della cultura e della lingua delle comunità in questione portati avanti da diverse organizzazioni⁹⁴.

Nel campo dell'istruzione i principali aspetti da affrontare sono la conciliazione del diritto all'istruzione con il diritto di seguire il modo di vita tradizionale e l'inclusione nell'insegnamento della storia e della cultura delle minoranze Jenisch, Sinti/Manouche e Rom. Nelle comunità che accolgono bambini di famiglie nomadi è necessario sensibilizzare le autorità scolastiche ai bisogni specifici di questi allievi. In tale ambito sono stati finanziati diversi progetti⁹⁵.

Dal 1° novembre 2019 è in vigore l'ordinanza sulle misure a sostegno della sicurezza delle minoranze bisognose di particolare protezione (OMSM)⁹⁶. Sussiste un bisogno di particolare protezione quando una minoranza è esposta alla minaccia di attacchi associati a terrorismo o a estremismo violento superiore a quella che pesa sul resto della popolazione⁹⁷. Nel 2020, 2021 e 2022 l'Ufficio federale di polizia (fedpol) ha sostenuto complessivamente 27 progetti finalizzati alla tutela delle minoranze che necessitano di particolare protezione⁹⁸. La grande maggioranza delle richieste di aiuto finanziario sono state presentate da comunità ebraiche.

A seguito alla pandemia di COVID-19, l'importanza della lotta contro i discorsi di odio in rete è ulteriormente cresciuta, soprattutto a causa del proliferare di teorie del complotto a sfondo antisemita. Il SLR sostiene con aiuti finanziari diversi progetti della società civile volti a contrastare i discorsi di odio in Internet, a svelare le teorie cospirazioniste o a ricevere segnalazioni.

Nel 2017 la Confederazione, i Cantoni, le Città e i Comuni hanno elaborato e adottato un piano d'azione nazionale (PAN) di lotta contro la radicalizzazione e l'estremismo violento⁹⁹. Il PAN si basa su un approccio interdisciplinare e prevede cinque ambiti d'intervento: (1) conoscenza e competenza; (2) collaborazione e coordinamento; (3) prevenzione di idee e gruppi estremisti; (4) disimpegno e reintegrazione; (5) cooperazione internazionale. Alcune misure hanno come obiettivo la lotta contro la discriminazione, mentre vari progetti, come i dialoghi tra rappresentanti di differenti comunità religiose, contribuiscono alla loro attuazione. Il secondo PAN di lotta contro la radicalizzazione e l'estremismo violento sarà adottato a fine 2022 ed entrerà in vigore nel 2023.

8. ORIENTAMENTO SESSUALE E IDENTITÀ DI GENERE

Dal 1° gennaio 2022 le persone transessuali o che presentano una variante dello sviluppo sessuale possono far modificare in modo rapido e semplice le indicazioni riguardanti il sesso e il prenome che figurano nel registro dello stato civile¹⁰⁰. La revisione di legge approvata dal Parlamento il 18 dicembre 2020 permette alle persone interessate di ottenere la modifica delle indicazioni riguardanti il sesso e i prenomi tramite una dichiarazione all'ufficiale dello stato civile, nel quadro di una procedura semplice e rapida. La sterilità non costituisce una condizione preliminare¹⁰¹. La dichiarazione può essere fatta da chiunque abbia la convinzione intima e costante di non appartenere al sesso iscritto nel registro dello stato civile¹⁰².

La revisione del Codice civile del 18 dicembre 2020 ha reso possibile il matrimonio tra persone dello stesso sesso¹⁰³. Adottata in votazione popolare il 26 settembre 2021, è entrata in vigore il 1° luglio 2022. Le coppie omosessuali sono ora trattate su un piano di parità con quelle eterosessuali, sia dal punto di vista istituzionale sia da quello giuridico. Le coppie dello stesso sesso hanno altresì facoltà di procedere all'adozione congiunta di figli. Le coppie di donne sposate possono inoltre ricorrere a doni di sperma alle condizioni previste dalla legge svizzera.

Un'altra legge federale approvata il 14 dicembre 2018 ha esteso all'orientamento sessuale il divieto di discriminazione e di incitamento all'odio¹⁰⁴. La legge è entrata in vigore il 1° luglio 2020 dopo essere stata accettata in votazione popolare il 9 febbraio 2020. Praticamente tutti i Cantoni hanno messo in atto misure contro la discriminazione e le molestie nei confronti dei minori LGBTIQ e dichiarano che i loro corsi di educazione sessuale affrontano anche temi relativi alle persone LGBTIQ¹⁰⁵. Questo permette di sensibilizzare bambini e giovani in ambito scolastico e di lottare contro la discriminazione. In numerosi Cantoni esiste inoltre un servizio specialistico dedicato a questo tema, che propone offerte di consulenza e/o avvia progetti specifici per sensibilizzare la popolazione.

Anche l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) si adopera su questo fronte tramite la piattaforma nazionale «Giovani e media», il cui obiettivo è promuovere un utilizzo sicuro e responsabile dei media digitali da parte di bambini e adolescenti. La piattaforma fornisce consigli e informazioni in materia di competenze mediatiche rivolti ai giovani e ai genitori, al personale docente e ad altri gruppi professionali interessati¹⁰⁶. Ciò riguarda anche i temi dei discorsi di odio, dell'estremismo e della discriminazione, inclusa quella nei confronti delle persone LGBTIQ.

B. DIRITTO ALLA VITA, DIVIETO DELLA SCHIAVITÀ E DELLA TORTURA

1. LOTTA CONTRO LA TRATTA DI ESSERI UMANI E LO SFRUTTAMENTO SESSUALE

La Svizzera è un Paese di destinazione e di transito per la tratta di esseri umani e accorda quindi grande importanza alla lotta contro questo crimine. Nel 2016 un gruppo di esperti della Confederazione, dei

Cantoni e di organizzazioni internazionali e della società civile ha elaborato il secondo piano d'azione nazionale (PAN) in materia. Concepito per il periodo 2017–2020, conteneva 28 misure ripartite in quattro ambiti d'intervento: (1) prevenzione; (2) perseguimento penale; (3) protezione delle vittime; (4) partenariato.

Dal 2017 la Svizzera ha fatto importanti progressi grazie all'attuazione di questo secondo PAN. Sono state condotte campagne di sensibilizzazione presso i professionisti della salute, il personale consolare e quello degli ispettorati del lavoro oltre che nei confronti del settore privato e del grande pubblico. È stato inoltre redatto un rapporto sulla tratta di minori e sono state migliorate le statistiche sulle diverse forme di sfruttamento. Per quanto riguarda la repressione, è stato predisposto un elenco degli specialisti della lotta contro la tratta di esseri umani che operano nei corpi di polizia cantonali e sono state organizzate formazioni rivolte alle forze dell'ordine e alle autorità competenti in fatto di migrazione. Sono state poi rimosse alcune incertezze giuridiche riguardanti il soggiorno e l'assistenza alle vittime e formulate raccomandazioni in merito alla distinzione tra l'aiuto alle vittime e l'aiuto sociale¹⁰⁷. Infine, sono stati condotti diversi progetti per rafforzare la cooperazione internazionale e interdisciplinare e sono stati realizzati progressi nello sviluppo del diritto internazionale in materia di lotta contro la tratta di esseri umani¹⁰⁸.

Una valutazione del secondo PAN ha mostrato che la maggior parte delle misure è stata attuata con successo e in conformità agli indicatori definiti in precedenza¹⁰⁹. Il PAN ha tenuto sostanzialmente conto delle esigenze dei principali attori della lotta contro la tratta di esseri umani in Svizzera e seguito le raccomandazioni degli organismi internazionali. Sono tuttavia emersi anche la necessità di un maggiore coordinamento a livello federale e l'auspicio dell'elaborazione di un nuovo PAN. Il terzo PAN sarà adottato nel corso del 2022¹¹⁰.

In questi ultimi anni la Svizzera ha svolto diverse procedure d'indagine contro responsabili della tratta di esseri umani. Nel periodo 2017–2020 sono state identificate in media 120 vittime di tratta e di promovimento della prostituzione all'anno. L'identificazione delle vittime sfruttate come manodopera è stata più frequente grazie alla sensibilizzazione dei diversi attori impegnati sul campo.

Al fine di migliorare la cooperazione tra polizia, giustizia, autorità competenti in fatto di migrazione e servizi di aiuto alle vittime sono stati introdotti diversi meccanismi. Le «tavole rotonde» nell'ambito delle quali sono definiti le competenze, gli obiettivi comuni e i compiti dei diversi servizi e autorità permettono di armonizzare l'approccio a questa problematica e di elaborare soluzioni¹¹¹.

Per lottare efficacemente contro la tratta internazionale di esseri umani, la Svizzera collabora strettamente con Europol e INTERPOL. Partecipa alle piattaforme EMPACT (European Multidisciplinary Platform against Criminal Threats) contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti e in questi ultimi anni ha preso parte a numerosi Joint Action Days (JAD) contro la tratta di esseri umani e di minori. I JAD mirano a identificare le vittime e gli autori nonché a sensibilizzare i servizi amministrativi ai diversi fenomeni connessi a questi tipi di criminalità. I controlli realizzati in occasione dei JAD sono stati coordinati a livello nazionale da fedpol e attuati con la partecipazione di diversi Cantoni e Città oltre che dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)¹¹².

2. PREVENZIONE DELLA TORTURA E DI ALTRE PENE O TRATTAMENTI CRUDELI, INUMANI O DEGRADANTI

Quali autorità inquirenti indipendenti, i pubblici ministeri hanno anche il compito di perseguire e punire le infrazioni commesse da membri della polizia. Chiunque si ritenga vittima di violenza da parte della polizia può sporgere denuncia alla polizia stessa, esigendo che l'incidente sia trattato, oppure direttamente al pubblico ministero quale istituzione indipendente dalle autorità esecutive¹¹³.

Grande attenzione è accordata anche alle iniziative di prevenzione della violenza da parte della polizia, un aspetto preso in considerazione fin dal momento del reclutamento. Agire secondo il principio di proporzionalità è un tema importante e centrale nei due anni di formazione di base dei corpi di polizia cantonali e viene ripreso in tutti gli insegnamenti pratici e nei corsi di perfezionamento. Le conoscenze

e le esperienze concrete acquisite negli interventi operativi sono integrate nella formazione e la dottrina in materia viene sviluppata su tale base. Anche l'UDSC, nella formazione dei propri organici, mette specificamente l'accento sul rispetto della proporzionalità nell'applicazione della coercizione e delle misure di polizia. Registra inoltre internamente tutti gli incidenti di rilevanza penale o disciplinare connessi ai controlli delle persone. Se in tale circostanza sono constatati atti punibili commessi da collaboratori, viene presentata una denuncia penale alle autorità competenti¹¹⁴.

La CNPT, in qualità di commissione indipendente, segue e verifica dal 2012 l'uso proporzionato della coercizione nell'esecuzione coatta degli allontanamenti per via aerea. Nel quadro del suo mandato la CNPT controlla anche l'assistenza medica, il trattamento delle persone particolarmente vulnerabili, in particolare le famiglie con bambini, e la qualità delle informazioni trasmesse alle persone coinvolte e valuta il tutto alla luce delle norme internazionali in materia di diritti umani. Tutte le osservazioni e le raccomandazioni formulate in relazione a questo controllo degli allontanamenti confluiscono in un rapporto annuale oggetto di pubblicazione e vengono regolarmente discusse con le autorità competenti nell'ambito di un dialogo tecnico istituzionalizzato. Sulla base delle osservazioni della CNPT, la Conferenza dei comandanti delle Polizie cantonali della Svizzera (CCPCS) sta attualmente elaborando una serie di raccomandazioni su questo tema in forma di indagine sulle pratiche migliori.

Nei Cantoni sono allo studio o sono stati avviati progetti finalizzati ad aumentare le capacità delle strutture penitenziarie svizzere¹¹⁵. Una volta realizzati, questi nuovi progetti dovrebbero risolvere il problema del sovraffollamento carcerario riscontrato in alcuni Cantoni. Per quanto riguarda invece le infrastrutture sanitarie dei penitenziari, sono in corso progetti che puntano ad aumentare il numero di strutture specifiche per la presa in carico di persone che soffrono di disturbi psichici, in particolare quelle condannate a misure terapeutiche stazionarie¹¹⁶. Dal canto suo, il Centro svizzero di competenze in materia d'esecuzione di sanzioni penali (CSCSP) lavora all'armonizzazione delle pratiche in ambito sanitario¹¹⁷.

In relazione alla carcerazione preventiva di minori, la grande maggioranza delle istituzioni interessate consente ai giovani di trascorrere almeno otto ore al giorno fuori dalla cella, di cui due all'aria aperta. Nelle istituzioni restanti si stanno facendo i passi necessari per chiudere definitivamente i posti non conformi o adeguare le strutture in termini edilizi e di personale¹¹⁸.

Il Codice penale svizzero prevede la separazione tra differenti categorie di persone detenute (uomini e donne, adulti e giovani e altre ancora)¹¹⁹. Disporre di strutture per l'esecuzione di misure specifiche o di sezioni distinte per le persone di sesso femminile o per i minori rappresenta quindi la regola¹²⁰. In situazioni eccezionali, per esempio presso strutture di piccole dimensioni e comunque dopo ponderazioni caso per caso, possono essere previste per ragioni sociali (p. es. per non lasciare una sola persona in una sezione specifica isolata) forme di coabitazione per brevi lassi di tempo¹²¹.

C. AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA E PROCESSO EQUO

Nel febbraio del 2020 il Consiglio federale ha adottato il messaggio relativo alla revisione del Codice di procedura civile. Nell'intento di agevolare l'accesso ai tribunali, l'Esecutivo propone una riduzione dell'anticipo delle spese giudiziarie e una modifica delle disposizioni riguardanti la loro liquidazione al termine della procedura, in modo che, in caso di insolvenza della parte soccombente, sia lo Stato a farsi carico del rischio connesso. Il progetto è attualmente in discussione al Parlamento. Nel dicembre del 2021 il Consiglio federale ha trasmesso inoltre all'Assemblea federale un progetto finalizzato a rafforzare gli strumenti di azione collettiva. Si tratta di sviluppare l'azione delle organizzazioni prevista dal diritto vigente e di introdurre la possibilità di far valere il diritto a una riparazione¹²².

La Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale sono entrati in vigore in Svizzera il 1° luglio 2021, unitamente a diverse revisioni di legge che hanno reso punibili anche i viaggi a fini terroristici e il loro finanziamento¹²³. Contestualmente, le competenze dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), l'unità svizzera di informazione finanziaria, sono state rafforzate nel quadro della cooperazione internazionale con gli

omologhi servizi esteri, sia nel campo della lotta contro il riciclaggio di denaro sia in quello del finanziamento del terrorismo¹²⁴.

Infine, nel marzo del 2021 il Parlamento ha approvato la revisione della legge sul riciclaggio di denaro (LRD) e di altre leggi, tra cui il Codice civile, permettendo così di rafforzare le misure preventive nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, in particolare per quanto riguarda la verifica dell'identità dell'avente economicamente diritto e l'aggiornamento dei dati dei clienti. Queste revisioni migliorano, tra l'altro, la trasparenza delle associazioni che presentano un rischio elevato in materia di finanziamento del terrorismo¹²⁵. L'entrata in vigore di queste nuove misure, incluse le disposizioni d'esecuzione necessarie, è prevista per la fine del 2022¹²⁶.

D. DIRITTO DI CERCARE ASILO

La Svizzera applica integralmente nella propria legislazione e nella pratica la Convenzione di Ginevra del 1951 sullo statuto dei rifugiati e accorda a queste persone una protezione conforme alle disposizioni di tale accordo internazionale¹²⁷ o in alcuni casi ancora maggiore¹²⁸.

La Svizzera ha proceduto a una riforma del proprio sistema d'asilo e le corrispondenti disposizioni sono entrate in vigore il 1° marzo 2019. L'obiettivo della riforma è accelerare le procedure al fine di permettere un'integrazione più rapida dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse provvisoriamente nonché un ritorno più rapido per coloro che non necessitano della protezione della Svizzera¹²⁹. Con il nuovo sistema, la maggioranza delle procedure si conclude entro 140 giorni. Le persone richiedenti l'asilo non sono più ripartite tra i Cantoni a meno che non siano necessari chiarimenti supplementari che prolungano la procedura o in seguito alla decisione d'asilo.

Al fine di garantire che la nuova procedura accelerata si svolga in modo corretto ed equo nel rispetto dello Stato di diritto, le persone richiedenti l'asilo hanno diritto fin dal suo inizio a una consulenza e una rappresentanza giuridiche indipendenti e gratuite. Il rappresentante giuridico li informa sulle possibilità che la domanda d'asilo abbia esito positivo, li assiste durante il colloquio riguardante la procedura Dublino e nell'audizione sui motivi d'asilo, prende posizione sulle bozze di decisione della SEM e prepara eventuali ricorsi. Se la domanda d'asilo è trattata in procedura ampliata in ragione della sua complessità o delle particolarità del caso, la persona viene attribuita a un Cantone, che da quel momento si occupa dell'alloggio e dell'assistenza. In tal caso, per le tappe decisive della procedura, la persona richiedente l'asilo può rivolgersi gratuitamente al servizio di consulenza giuridica abilitato nel Cantone.

Tutti i CFA dispongono inoltre di un sistema interno di gestione dei reclami¹³⁰. Le persone richiedenti l'asilo sono informate delle differenti possibilità di ricorso tramite incontri e prospetti informativi. La SEM sta attualmente valutando, nel quadro di un progetto pilota, la creazione di un ufficio d'informazione a cui le persone interessate possano rivolgersi per presentare eventuali reclami in materia di alloggio, assistenza o sicurezza nei CFA.

La valutazione da parte di esperti esterni delle nuove modalità di trattamento delle domande d'asilo ha mostrato che la procedura accelerata risulta essere efficace e che viene applicata in modo corretto nel rispetto dello Stato di diritto¹³¹. Le persone richiedenti l'asilo fanno così, molto più rapidamente di quanto avveniva in precedenza, se ottengono una protezione o se devono lasciare la Svizzera. Anche l'attuazione della protezione giuridica è considerata buona¹³².

In vista delle nuove procedure accelerate la Confederazione ha inoltre accresciuto le capacità di alloggio nei CFA che dispongono ora di circa 5000 posti. Le persone richiedenti l'asilo vi soggiornano al massimo per 140 giorni a partire dalla presentazione della domanda d'asilo, per poi essere ripartite, ai fini dell'alloggio e dell'assistenza, tra i Cantoni e i Comuni se la procedura dura più a lungo. La SEM impiega inoltre le risorse in termini di personale e capacità di alloggio in modo da continuare a garantire lo svolgimento delle procedure d'asilo nei CFA anche in caso di aumento del numero di persone richiedenti¹³³. Tutti i centri sono tenuti a rispettare norme uniformi a livello federale¹³⁴. Ciò include regole

specifiche per la protezione delle famiglie, dei minori non accompagnati e delle persone più vulnerabili. Nel quadro della gestione della qualità dell'alloggio viene controllato regolarmente il rispetto delle norme.

La revisione menzionata della legge sull'asilo è conforme alle raccomandazioni dell'Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati per quanto riguarda i minori non accompagnati¹³⁵. Garantisce per esempio una rappresentanza giuridica per tutta la durata della procedura nonché l'accesso ai servizi sanitari e all'istruzione di base¹³⁶. I bisogni specifici dei richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati (RMNA) e l'interesse superiore del bambino sono presi in considerazione in modo sistematico fin dall'inizio della procedura d'asilo¹³⁷: l'alloggio nei centri della Confederazione è sottoposto a direttive vincolanti fissate in uno specifico manuale elaborato nel 2020.

Dall'entrata in vigore della revisione, ai RMNA viene attribuito un rappresentante giuridico fin dall'inizio del loro soggiorno in un CFA. Questi svolge anche il ruolo di persona di fiducia e ha il mandato di tutelare gli interessi del minore e di vegliare sul suo benessere. I RMNA sono alloggiati in strutture separate e godono di un'assistenza sociopedagogica distinta e adatta alla loro età. Dopo il trasferimento in un Cantone, le autorità cantonali di protezione dei minori organizzano una misura tutelare e assicurano presa in carico e alloggio adatti all'età del minore¹³⁸.

Nel caso in cui la domanda d'asilo venga respinta e sia deciso l'allontanamento dalla Svizzera della persona richiedente l'asilo¹³⁹, la SEM si accerta che i fatti siano chiariti in modo completo e corretto. Questi accertamenti vertono sulla situazione generale dei diritti umani e sulla situazione politica nel Paese d'origine o di provenienza nonché sulla minaccia concreta che pesa sulla persona richiedente¹⁴⁰. La SEM determina se l'esecuzione del rinvio è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile¹⁴¹. Se una di queste condizioni non risulta soddisfatta, viene disposta un'ammissione provvisoria¹⁴². Qualora nell'esecuzione siano coinvolti dei minori, è opportuno accordare particolare attenzione al loro benessere¹⁴³.

L'accesso a una procedura amministrativa per il riconoscimento dello statuto di apolide è garantito a chiunque lo richieda. Le domande di riconoscimento dello statuto di apolide sono trattate in conformità alla Convenzione sullo statuto degli apolidi, malgrado l'assenza di una legislazione nazionale specifica in materia¹⁴⁴. La formalizzazione di questa procedura è in fase di studio presso la SEM nel quadro dell'elaborazione di un concetto normativo che coinvolge i Cantoni¹⁴⁵.

E. LIBERTÀ DI PENSIERO, DI COSCIENZA E DI RELIGIONE, LIBERTÀ D'ESPRESSIONE, DI RIUNIONE E DI ASSOCIAZIONE

All'inizio del 2021 la CFR ha commissionato un'analisi della giurisprudenza relativa alla norma penale contro la discriminazione, l'incitamento all'odio e la negazione o la minimizzazione del genocidio¹⁴⁶. I lavori sono giunti alla conclusione che l'applicazione di questa norma non ha posto difficoltà particolari creando anzi una giurisprudenza consolidata e costante¹⁴⁷. L'analisi sottolinea tuttavia la necessità di chiarire le questioni relative alla responsabilità penale e alla competenza territoriale per i discorsi di odio razzista nei media sociali¹⁴⁸.

L'impegno della Svizzera nella prevenzione delle atrocità sul piano nazionale si riflette nel ruolo attivo svolto in seno all'International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA)¹⁴⁹. L'operato del DFAE in tale contesto è strettamente connesso agli sforzi di lotta contro il razzismo e la discriminazione portati avanti dal Dipartimento federale dell'interno (DFI). Nel marzo del 2022 sono state adottate anche due mozioni parlamentari¹⁵⁰ volte a richiedere la creazione in Svizzera di un memoriale per le vittime del nazismo. Questo memoriale dovrebbe avere uno scopo educativo, di sensibilizzazione e di prevenzione, nella misura in cui lo studio del passato aiuta ad affrontare in modo ponderato le sfide attuali e future, come il trattamento delle minoranze, i diritti umani, il razzismo, la democrazia o la libertà di stampa e di opinione. La Svizzera si è impegnata inoltre a proseguire lo sviluppo del materiale educativo sull'Olocausto, ponendo l'accento su gruppi di vittime finora poco considerati, quali i Rom e i Sinti/Manouche¹⁵¹.

Il dialogo tra le comunità religiose e lo Stato si svolge in diverse forme, spesso istituzionalizzate, nei Cantoni e a livello locale. Numerosi Cantoni hanno creato piattaforme o forum per il dialogo interreligioso e vengono regolarmente organizzate giornate di incontro. Alcuni Cantoni hanno adottato misure di sensibilizzazione rivolte a un pubblico più vasto. In quest'ottica svolgono un ruolo importante i servizi delle autorità specializzati nelle questioni religiose. Questi fungono da interlocutori per tutte le questioni legate alla religione, promuovono l'integrazione delle comunità religiose e contribuiscono a creare un clima di fiducia¹⁵².

F. LAVORO

In qualità di datore di lavoro, la Confederazione fissa per ogni legislatura valori di riferimento per la rappresentanza di uomini e donne in generale e a livello di quadri. Valori di riferimento di questo tipo esistono anche per le aziende della Confederazione. L'Ufficio federale dell'uguaglianza fra donna e uomo (UFU) dispone inoltre di un budget annuale definito dal Parlamento per sostenere progetti di organizzazioni senza scopo di lucro finalizzati a realizzare la parità nella vita professionale¹⁵³.

L'ordine di priorità per l'attribuzione di aiuti finanziari da parte del Dipartimento federale dell'interno (DFI), valido fino al 2024, contiene disposizioni volte esplicitamente a sostenere l'attuazione di misure a favore della parità. Si tratta quindi di promuovere servizi e prodotti che contribuiscono alla realizzazione della parità salariale tra uomini e donne e alla conciliazione della vita professionale con la vita familiare. Va inoltre incentivata una presenza paritaria delle donne e degli uomini nelle professioni in cui si registra una penuria di manodopera qualificata¹⁵⁴.

Gli interventi parlamentari di questi ultimi anni finalizzati a introdurre misure vincolanti per favorire la rappresentanza femminile in Consiglio nazionale sono stati sistematicamente respinti. Le ultime elezioni hanno tuttavia mostrato un miglioramento da questo punto di vista anche senza l'adozione di specifiche misure¹⁵⁵. Il Consiglio federale porterà avanti gli sforzi miranti a sensibilizzare gli attori politici alla questione della sottorappresentanza delle donne mediante la propria circolare alle autorità cantonali, che dovrebbe essere adottata nell'autunno del 2022¹⁵⁶.

Dal 1° luglio 2020 i datori di lavoro privati e pubblici con 100 e più dipendenti devono analizzare periodicamente la parità salariale. Il corretto svolgimento di questa analisi viene verificato da terzi e i risultati sono comunicati ai collaboratori e, nel caso delle aziende quotate in borsa, agli azionisti. I datori di lavoro che sulla base dell'analisi attestano il rispetto della parità salariale sono dispensati da altre verifiche¹⁵⁷.

Nella sua veste di datore di lavoro, l'Amministrazione federale effettua dal 2011 analisi regolari in materia di parità salariale. Finora non è emerso alcun indizio di discriminazione salariale legata al genere.

Il 1° gennaio 2021 è stato introdotto in Svizzera un congedo di paternità retribuito di due settimane. I padri possono quindi fruire di un congedo pagato di due settimane nei sei mesi successivi alla nascita di un figlio¹⁵⁸.

La Confederazione promuove la creazione di posti per la custodia di bambini nel quadro di un programma d'incentivazione limitato nel tempo¹⁵⁹. Un'iniziativa parlamentare in corso chiede di rimpiazzare questo programma con un sostegno permanente¹⁶⁰. Inoltre, dal 2018 la Confederazione sostiene i Cantoni e i Comuni che aumentano le sovvenzioni alla custodia di bambini complementare alla famiglia al fine di ridurre le spese a carico dei genitori nonché i progetti tesi ad adeguare l'offerta ai bisogni delle famiglie. Da ultimo, ai fini dell'imposta federale diretta, la deduzione massima delle spese per la cura dei figli da parte di terzi passerà da 10 100 a 25 000 franchi per figlio e per anno dal 1° gennaio 2023.

G. LIVELLO DI VITA SUFFICIENTE

Dal 2014 al 2018 la Confederazione ha partecipato al Programma nazionale di prevenzione e lotta alla povertà per sostenere l'operato di Cantoni e Comuni in tale ambito, mettendo a disposizione competenze, agevolando il coordinamento e lo scambio di esperienze, sostenendo progetti e formulando raccomandazioni. La valutazione del programma è stata positiva. L'Esecutivo ha quindi deciso di portare avanti questo impegno nel quadro della Piattaforma nazionale di prevenzione e lotta contro la povertà 2019–2024, che dal 2022 accompagna l'attuazione delle raccomandazioni del programma e ne approfondisce l'azione in alcuni ambiti prioritari tra cui quello della povertà delle famiglie¹⁶¹.

È stato inoltre avviato un monitoraggio della povertà che, dal 2022 e per cicli quinquennali, seguirà l'evolversi della situazione in Svizzera e l'attuazione delle strategie dei diversi attori coinvolti. Le conoscenze così acquisite contribuiranno a guidare le politiche pubbliche in materia di prevenzione. La presentazione del primo rapporto di monitoraggio è prevista entro la fine del 2025. I Cantoni collaborano attivamente alla piattaforma e al monitoraggio della povertà¹⁶².

L'aiuto umanitario e la cooperazione allo sviluppo costituiscono un'importante priorità della politica estera svizzera. Mediante la cooperazione internazionale, la Svizzera contribuisce a ridurre la povertà e a promuovere lo sviluppo sostenibile nei Paesi in via di sviluppo. La cooperazione internazionale della Svizzera si fonda su tre pilastri: l'aiuto umanitario, la cooperazione allo sviluppo e la promozione della pace e della sicurezza umana. Gli obiettivi specifici della cooperazione internazionale della Svizzera sono definiti nella Strategia di cooperazione internazionale 2021–2024, per la cui attuazione il Consiglio federale e il Parlamento hanno stanziato cinque crediti quadro per un ammontare complessivo di 11,25 miliardi di franchi¹⁶³.

Nel 2021 il rapporto tra aiuto pubblico allo sviluppo (APS) e reddito nazionale lordo (RNL) ha raggiunto lo 0,51 per cento¹⁶⁴ e ciò colloca la Svizzera all'ottavo posto nella graduatoria internazionale stilata dall'OCSE. La Svizzera riconosce come riferimento a lungo termine non vincolante l'obiettivo adottato dall'ONU di un tasso APS/RNL pari allo 0,7 per cento¹⁶⁵. Spetta al Parlamento fissare i crediti d'impegno e i budget annuali della cooperazione internazionale della Svizzera.

Fondandosi sulla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC), la Svizzera si impegna sul fronte del congelamento, della confisca e del rimpatrio degli averi di origine illecita. L'esperienza svizzera mostra che il quadro giuridico è ormai consolidato e permette di ottenere risultati concreti¹⁶⁶. A livello internazionale, la Svizzera si impegna inoltre nel campo della restituzione degli averi e organizza regolarmente incontri di esperti, i cosiddetti seminari di Losanna, per contribuire allo scambio di competenze e rafforzare la cooperazione internazionale¹⁶⁷.

H. DIRITTI UMANI E SETTORE PRIVATO

Il Consiglio federale si attende dalle aziende con sede e/o attive in Svizzera che rispettino i diritti umani in tutte le loro attività, quale che sia il luogo in cui operano. Tale esigenza figura nel Piano d'azione nazionale per l'attuazione dei Principi guida dell'ONU su imprese e diritti umani del 2016 e nella sua versione rivista del 2020. Nel 2020 è stato riveduto anche il Piano d'azione sulla responsabilità sociale d'impresa. Quest'ultimo si focalizza sulla promozione dell'attuazione delle linee guida dell'OCSE in materia di dovuta diligenza (due diligence) per tutti i settori e per settori specifici, come quelli minerario, agricolo, tessile e finanziario¹⁶⁸.

La Svizzera si attende dalle aziende che operano in zone di conflitto che rispettino gli obblighi di dovuta diligenza tenendo conto delle condizioni locali. Al fine di sostenere le aziende svizzere in questo processo, l'Amministrazione federale le sensibilizza e le forma alle procedure di diligenza, organizza iniziative multilaterali, intensifica la propria collaborazione con le ambasciate svizzere all'estero e sostiene l'elaborazione di guide specifiche¹⁶⁹.

Nel novembre del 2020 l'iniziativa popolare «Per imprese responsabili – a tutela dell'essere umano e dell'ambiente» è stata respinta. Sarà quindi applicato il controprogetto indiretto del Parlamento¹⁷⁰. Entrate in vigore il 1° gennaio 2022, le nuove disposizioni del Codice delle obbligazioni (CO) introducono due novità. Da un lato, le grandi aziende e le istituzioni finanziarie sono tenute a redigere rendiconti su questioni non finanziarie¹⁷¹, inclusi gli aspetti di diritto del lavoro e i diritti umani. Dall'altro, hanno un obbligo di dovuta diligenza e di rendiconto sui minerali provenienti da zone di conflitto¹⁷², inclusi gli aspetti del lavoro forzato e del lavoro minorile. Le aziende dovranno applicare per la prima volta queste disposizioni nell'esercizio 2023 e pubblicare i loro primi rapporti nel 2024.

IV. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

La promozione e la protezione dei diritti umani sono d'importanza essenziale per la Svizzera sia in politica estera sia in politica interna. I diritti umani e le libertà fondamentali sono sanciti dalla Costituzione svizzera che dà anche mandato alle autorità di promuoverli nel mondo intero. In tale contesto, la Svizzera ribadisce l'importanza dell'EPU, che si fonda sul dialogo tra gli Stati, ai fini della promozione internazionale dei diritti umani. Anche per la Svizzera l'EPU è all'origine di sviluppi positivi, come illustrato nel presente rapporto.

Il presente documento offre una visione d'insieme dell'evoluzione registrata negli ultimi anni in Svizzera in materia di diritti umani. L'elenco non è esaustivo, dato che una presentazione completa supererebbe di gran lunga i suoi limiti. In linea con la sua lunga tradizione in materia di diritti umani, la Svizzera interpreta con la massima serietà la funzione di guida che gli standard in materia di diritti umani attribuiscono all'azione statale e li considera fondamentali per una democrazia ricca e funzionante. La Svizzera attribuisce grande importanza a una protezione elevata dei diritti umani, garantita nella pratica da un'effettiva separazione dei poteri con tribunali indipendenti. Al tempo stesso, la protezione dei diritti umani impone uno sviluppo costante al fine di restare al passo con l'evoluzione della società e la realtà del momento, come ha mostrato la pandemia di COVID-19. Ciò apre naturalmente la strada a nuove sfide e nuove tendenze che possono trovarsi in contrasto, anche in Svizzera, con l'effettivo rispetto dei diritti umani. La Svizzera coglie quindi l'occasione rappresentata dal presente rapporto per ribadire il proprio impegno a favore dei diritti umani e la volontà di sottoporsi al prossimo esame in uno spirito di apertura e di dialogo.

Allegati:

Allegato I: Abbreviazioni

Allegato II: Raccomandazioni emanate in esito al terzo esame della Svizzera (2017):
 stato dell'attuazione

¹ Delle 261 raccomandazioni ricevute nel terzo ciclo dell'EPU la Svizzera ne ha accolte 160.

² Cfr. **raccomandazioni da 146.1 a 146.6**

³ "Kerngruppe internationale Menschenrechtspolitik" (KIM). Il gruppo è coordinato dalla Divisione Pace e diritti umani del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

⁴ Cfr. **raccomandazioni 146.20, 146.21 e 147.27**

⁵ Cfr. **raccomandazioni da 146.7 a 146.10**

⁶ Nel mese di dicembre del 2016, fondandosi su uno studio condotto dal Centro svizzero di competenza per i diritti umani (CSDU), i servizi coinvolti hanno deciso di introdurre un meccanismo che garantisca un migliore coordinamento dei compiti connessi a tali procedure. Questo meccanismo si applica alle procedure riguardanti i rapporti nazionali presentati ai comitati di esperti dell'ONU e del Consiglio d'Europa e a quelle inerenti all'EPU.

⁷ Cfr. **raccomandazioni da 146.11 a 146.14**

⁸ Cfr. **raccomandazioni da 147.5 a 147.9 e da 147.11 a 147.22**

⁹ Cfr. **raccomandazioni da 147.17 a 147.22**

¹⁰ Ciò significa che avrà la facoltà di definire le proprie attività nel quadro del mandato e sarà quindi in condizione di reagire rapidamente alle situazioni che si presentano. La sua indipendenza le consentirà di cooperare con le autorità governative a tutti i livelli, le organizzazioni non governative, il settore privato, le istituzioni di ricerca e le organizzazioni internazionali al fine di sostenerne le attività in materia di diritti umani.

¹¹ Cfr. **raccomandazioni 147.11, 147.17 e 147.24**

¹² Art. 139 cpv. 3, art. 193 cpv. 4 e art. 194 cpv. 2 Cost.

¹³ La compatibilità di un'iniziativa popolare con gli impegni internazionali della Svizzera è esaminata dapprima dal Consiglio federale e dal Parlamento. Il risultato di tale disamina è presentato in un messaggio del Consiglio federale alle due Camere con la raccomandazione di accettare o di respingere l'iniziativa in questione. Se del caso, la questione della compatibilità con il diritto internazionale è trattata anche nelle spiegazioni dell'Esecutivo inviate agli aventi diritto prima della votazione. Cfr. **raccomandazioni 146.15, 146.18 e 146.19**

¹⁴ Cfr. **raccomandazione 146.17**

¹⁵ Cfr. **raccomandazione 146.16**

¹⁶ Candidatura per il Sottocomitato per la prevenzione della tortura del Protocollo facoltativo alla Convenzione contro la tortura e candidatura per il Comitato per i diritti delle persone con disabilità

¹⁷ Cfr. **raccomandazione 147.23**

¹⁸ Art. 54 cpv. 2 Cost.

¹⁹ Disponibile al seguente indirizzo: <https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae/dfae/publikationen/alle-publikationen.html/content/publikationen/it/eda/schweizer-aussenpolitik/Aussenpolitische-Strategie-2020-2023>

²⁰ Disponibile al seguente indirizzo: <https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/67116.pdf>

²¹ Art. 35 Cost.

²² Il CSDU non raccomanda di adottare una legge generale contro la discriminazione. Le forme di discriminazione differiscono molto le une dalle altre. Per tale ragione, l'adozione di una legge che le consideri tutte sarebbe estremamente complessa. Inoltre, una legge generale contro la discriminazione potrebbe rimettere in discussione i risultati ottenuti e indebolire il monitoraggio, la consulenza e il sostegno ormai consolidati negli ambiti in questione. Cfr. «Étude sur l'accès à la justice en cas de discrimination», CSDU, disponibile all'indirizzo: <https://www.skmr.ch/frz/domaines/genre/publications/etude-discrimination.html> (fr)

²³ Cfr. **raccomandazione 146.27**

²⁴ Tramite la Strategia Parità 2030 e il relativo piano di azione, la Svizzera contribuisce inoltre all'attuazione dell'obiettivo di sviluppo sostenibile (OSS) 5. Cfr. rapporto del Consiglio federale *Attuazione dell'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile: rapporto nazionale della Svizzera 2022*, pag. 24 segg. Cfr. **raccomandazioni 146.29 e 147.47**

²⁵ Cfr. **raccomandazioni 146.85, 146.86 e 146.87**

²⁶ Disponibile al seguente indirizzo: <https://parita2030.ch/it/piano-d-azione/>; in linea di principio, il piano d'azione viene aggiornato due volte all'anno. Entro la fine del 2025 sarà inoltre stilato un bilancio intermedio della strategia.

²⁷ La versione completa del PAN CI è disponibile in lingua francese al seguente indirizzo: <https://www.ebg.admin.ch/ebg/it/home/temi/violenza-domestica/coordinamento-e-lavoro-in-rete.html>. Cfr. **raccomandazioni da 146.76 a 146.79 nonché 146.81 e 146.82**

²⁸ Cfr. **raccomandazioni 146.55 e 146.80**

²⁹ Art. 28c Codice civile (CC), art. 55a Codice penale (CP) e art. 46b Codice penale militare (CPM)

³⁰ Art. 28b cpv. 3^{bis} CC; da una valutazione giuridica era emerso che le carenze nell'informazione o il coinvolgimento di altre autorità nei casi di violenza domestica, spesso legati a situazioni conflittuali complesse, erano dovuti a una lacuna specifica del diritto in vigore. Il tribunale che ordina una misura a causa di atti di violenza, minacce o molestie deve ora comunicare la propria decisione ad altre autorità, segnatamente alle autorità di protezione dei minori e degli adulti competenti, se questo sembra essere necessario per lo svolgimento dei loro compiti o per la protezione della vittima.

³¹ Inoltre, tutte le procedure e le decisioni relative a violenze, minacce e molestie ai sensi delle disposizioni menzionate sono ora gratuite per le vittime (art. 114 lett. f. e art. 115 Codice di procedura civile, CPC).

³² Cfr. p. es.: mozione Herzog (20.4463) «Istituire una rete di consulenza operativa 24 ore su 24 per le vittime di violenza, come previsto dalla Convenzione di Istanbul».

³³ Nel 2019, come prima tappa, la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS) aveva già adeguato il proprio sito Internet, sviluppando questo ambito tematico. A livello tecnico è in corso l'esame delle varie possibilità di attivazione di un numero telefonico nazionale. Le diverse varianti saranno presentate prossimamente nel quadro dell'iter politico. Cfr. **raccomandazione 146.68**

³⁴ Cfr. **raccomandazioni 146.79 e 146.81**

³⁵ Numero telefonico 0840 212 212 (oppure segnalazione online all'indirizzo <https://www.act212.ch/it/hotline>)

³⁶ Dal 2017 la Confederazione ha stanziato oltre 200 000 franchi a favore di ACT212 per sostenere il servizio nazionale di segnalazione. Il «Centro di segnalazione nazionale contro la tratta di esseri umani e lo sfruttamento» è gestito dall'organizzazione non governativa ACT212 e sostenuto, tra gli altri, dalle autorità federali. Le segnalazioni pervenute (in forma anonima) sono valutate da esperti dell'organizzazione e trasmesse ai servizi amministrativi, alle unità speciali della polizia e agli altri organismi competenti. Le persone coinvolte sono messe in contatto con i servizi di sostegno appropriati. Cfr. **raccomandazione 147.49**

³⁷ Art. 124 CP

³⁸ La Confederazione ha dato vita nel 2016 alla Rete svizzera contro le mutilazioni genitali femminili <https://www.mutilazioni-genitali-femminili.ch> e ne sostiene le attività di informazione, consulenza e prevenzione presso le comunità di migranti interessate e i pertinenti gruppi professionali. Cfr. **raccomandazioni 146.83 e 146.84**

³⁹ In linea di principio, la quota elevata di trasferimenti nelle spese federali limita fortemente la possibilità di una ripartizione delle risorse budgetarie in funzione del sesso. Se fosse applicato in modo sistematico un approccio di budget sensibile al genere, per i Cantoni, le Città e i Comuni, come pure per i terzi, i carichi di lavoro connessi sarebbero eccessivi.

⁴⁰ In tale contesto, l'Ufficio federale dell'uguaglianza fra donna e uomo (UFU) prevede, nel quadro della Strategia Parità 2030, di organizzare un incontro nel corso del secondo semestre 2022 al fine di illustrare ai servizi federali interessati le pratiche e le esperienze di altri Paesi in questo ambito. Per l'occasione, saranno invitati specialisti di Paesi che dispongono di un sistema di budget sensibile al genere ed esperti di organizzazioni internazionali.

⁴¹ Questo approccio è menzionato esplicitamente nelle direttive tematiche della DSC (2015–2018), attualmente in revisione, e in una scheda informativa sempre della DSC dal titolo «Budgeting socialmente inclusivo e di genere», elaborata nell'aprile del 2019.

⁴² Art. 19 e art. 62 Cost.

⁴³ Cfr. anche il rapporto del Consiglio federale *L'encouragement précoce du langage en Suisse*, 29 giugno 2022, che verte in particolare sull'integrazione e l'inclusione dei bambini in età prescolare alloglotti o con bisogni particolari, nonché le pratiche cantonali in materia.

⁴⁴ Dal 16 marzo all'8 maggio 2020.

⁴⁵ Art. da 314c a 314e CC

⁴⁶ Postulato Bulliard-Marbach (20.3185) «Protezione dei figli dalla violenza nell'educazione».

⁴⁷ Cfr. **raccomandazione 146.103**

⁴⁸ Per tale ragione, la Confederazione sostiene finanziariamente i programmi condotti dai Cantoni. Nell'aprile del 2021 il Consiglio federale e i Cantoni hanno definito congiuntamente i campi d'azione importanti nella roadmap contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. In particolare, si è deciso di promuovere i progetti volti a favorire la non violenza e la parità di genere nelle scuole e l'educazione senza violenza in seno alla famiglia. Questi ultimi anni i Cantoni hanno migliorato i rispettivi piani di prevenzione e intervento, intensificando soprattutto la formazione e la sensibilizzazione degli specialisti e delle persone che lavorano con i minori.

⁴⁹ Cfr. **raccomandazioni 146.73, 146.74 e 146.75**

⁵⁰ I programmi e gli aiuti supplementari ai progetti sono finanziati dalla fondazione Promozione Salute Svizzera e dai Cantoni.

⁵¹ Cfr. **raccomandazione 146.75**

⁵² Pro Juventute gestisce una hotline attiva 24 ore su 24. Il sostegno finanziario della Confederazione all'organizzazione ammonta a circa 4 milioni di franchi (2021–2024).

⁵³ www.parlare-puo-salvare.ch

⁵⁴ Cfr. **raccomandazione 146.75**

⁵⁵ Il rapporto dell'Esecutivo del 2007 fissa le basi della politica in materia di vecchiaia sotto forma di linee direttrici: rapporto del Consiglio federale *Strategia in materia di politica della vecchiaia*, 29 agosto 2007.

⁵⁶ Si tratta di una riforma del regime di base dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS).

⁵⁷ Cfr. <https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/votazioni/20220925/stabilizzazione-dell-avs.html>

⁵⁸ Cfr. **raccomandazione 147.63**

⁵⁹ Nel quadro di un gruppo di lavoro con la Confederazione incaricato di incanalare gli aiuti finanziari verso le organizzazioni per le persone anziane operanti nell'intera Svizzera, i Cantoni hanno ottenuto la possibilità di pronunciarsi sul versamento delle sovvenzioni. Il mandato di questo gruppo di lavoro include anche la pianificazione di misure di scambio di informazioni ed esperienze.

⁶⁰ Cfr. **raccomandazione 146.109**

⁶¹ Cfr. **raccomandazione 146.107**

⁶² Cfr. **raccomandazione 146.109**

⁶³ Cfr. **raccomandazione 146.107**

⁶⁴ A livello nazionale vanno menzionate le Costituzione federale, la legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (LDis), la legge federale sulla formazione professionale (LFPr) e la legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU). A livello intercantonale sono invece rilevanti il concordato sulla pedagogia speciale con i relativi strumenti di coordinamento nonché i diversi piani o le leggi cantonali adottati per gli allievi con bisogni educativi particolari. Cfr. **raccomandazione 146.71**

⁶⁵ Anche i rapporti del Consiglio federale costituiscono un quadro di riferimento appropriato per i Cantoni: cfr. p. es. il rapporto *Politica in favore delle persone disabili*, 9 maggio 2018, e il rapporto *Possibilità di riconoscimento giuridico della lingua dei segni in svizzera*, 24 settembre 2021.

⁶⁶ Negli ultimi 15 anni la quota di allievi scolarizzati in una classe ordinaria è passata dal 94,7 % a circa il 97 %. Quasi la metà degli allievi con bisogni educativi particolari è inserita in una classe ordinaria; cfr. **raccomandazioni 146.105, 146.106, 146.107 e 146.108**

⁶⁷ I giovani possono p. es. beneficiare di un orientamento professionale per la scelta della formazione da intraprendere. Sono inoltre applicabili altre misure, come un sostegno professionale individuale. Cfr. **raccomandazione 146.108**

⁶⁸ L'art. 18 della legge sulla formazione professionale (LFPr) prevede misure particolari anche per le persone con difficoltà di apprendimento o con disabilità. Inoltre, l'art. 35 della corrispondente ordinanza (OFPr) permette, per le persone con disabilità, di compensare eventuali disparità in occasione degli esami della formazione professionale di base e superiore.

⁶⁹ Con l'adozione di misure volte ad agevolare l'esercizio del diritto di voto da parte delle persone disabili, la Svizzera contribuisce anche all'attuazione dell'OSS 16. Cfr. rapporto del Consiglio federale *Attuazione dell'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile: rapporto nazionale della Svizzera 2022*, pag. 48 segg.

⁷⁰ Art. 6 LDP

⁷¹ Cfr. <https://www.ge.ch/votations/20201129/cantonal/1/> (fr)

⁷² La modifica è entrata in vigore il 19 novembre 2020: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2013/1846_fga/it

⁷³ Si tratta in particolare di esaminare l'esclusione dai diritti politici. Il rapporto sarà pubblicato nel 2023.

⁷⁴ Cfr. **raccomandazione 146.46**

⁷⁵ Alcuni Cantoni garantiscono la possibilità di votare a livello cantonale anche a persone non in possesso della nazionalità svizzera (p. es. Neuchâtel, a condizione che la persona sia titolare di un permesso di domicilio e risieda nel Cantone da almeno cinque anni, e Giura, a condizione che la persona da dieci anni in Svizzera, di cui almeno un anno nel Cantone). Certi Comuni concedono il diritto di voto e il diritto di eleggibilità a persone straniere a determinate condizioni. A livello federale, per contro, non sono riconosciuti alle persone migranti né il diritto di voto né quello di eleggibilità. Per poter votare o essere eletti è quindi necessario possedere la nazionalità svizzera. Le diverse misure di integrazione e di sostegno esistenti mirano a permettere a tutte le persone straniere di soddisfare i criteri giuridici relativi alla naturalizzazione, in particolare per quanto riguarda la promozione dell'apprendimento della lingua.

⁷⁶ Nell'agosto del 2021 il tasso di disoccupazione (disoccupazione registrata) era del 2 % per le persone di nazionalità svizzera e del 4,7 % per le persone straniere.

⁷⁷ Cfr. **raccomandazione 147.60**

⁷⁸ Tramite l'Agenda Integrazione Svizzera (AIS), la Svizzera contribuisce inoltre all'attuazione dell'OSS 10. Cfr. rapporto del Consiglio federale *Attuazione dell'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile: rapporto nazionale della Svizzera 2022*, pag. 34 segg.

⁷⁹ Cfr. **raccomandazione 147.46**

⁸⁰ Cfr. **raccomandazione 146.116**

⁸¹ Va comunque sottolineato che la trasparenza era garantita anche in precedenza, dato che la SEM comunicava su richiesta i dati in questione a tutte le cerchie interessate. Cfr. **raccomandazione 146.120**

⁸² Cfr. **raccomandazioni 146.30, 146.31 146.34 e 146.37**

⁸³ P. es. il progetto «Dialogue en route» della comunità di lavoro interreligiosa IRAS COTIS o il progetto «Feckerchilbi» della Radgenossenschaft der Landstrasse, l'organizzazione mantello e di mutua assistenza degli Jenisch e dei Sinti svizzeri. Cfr. **raccomandazioni 146.24, 146.36 e 146.40**

⁸⁴ Cfr. **raccomandazione 146.41**

⁸⁵ Cfr. **raccomandazioni 146.32, 146.35 e 146.36**

⁸⁶ Cfr. **raccomandazioni 146.28, 146.33, 146.42, 146.43 e 146.44**

⁸⁷ Nel 2021 l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) ha pubblicato un rapporto sulla formazione dell'opinione pubblica sulle piattaforme online, tra cui le reti sociali, che affronta anche la questione dei discorsi di odio su Internet. Per il biennio 2022–2023, al fine di sostenere le ricerche in materia, l'UFCOM ha inoltre diffuso un invito a presentare proposte di progetti, segnatamente nei campi delle scienze della comunicazione, del diritto e delle scienze politiche, volti a condurre studi quantitativi e qualitativi sui discorsi di odio, con particolare riguardo al ruolo dei nuovi media come le reti sociali, i motori di ricerca, le piattaforme di condivisione video o i servizi di microblogging.

⁸⁸ Cfr. **raccomandazioni 146.30, 146.38 e 146.39**

⁸⁹ Postulato Minder (21.3450) «Discorsi di odio. Ci sono lacune nella legislazione?»

⁹⁰ Cfr. **raccomandazioni 146.38 e 146.39**

⁹¹ Cfr. **raccomandazione 146.114**

⁹² Cfr. il *Messaggio concernente la promozione della cultura negli anni 2021–2024*, adottato dal Consiglio federale il 26 febbraio 2020.

⁹³ Secondo il piano d'azione, la Confederazione si impegna a mettere mezzi supplementari a disposizione dei Cantoni che portano avanti progetti di creazione di aree di questo tipo. Per il periodo 2021–2024 il Parlamento ha incrementato le sovvenzioni dell'80 % rispetto al periodo precedente, portando il totale a 5,4 milioni di franchi.

⁹⁴ La fondazione Un futuro per i nomadi svizzeri, interamente sostenuta dalla Confederazione, è coinvolta direttamente negli sforzi volti a migliorare la qualità di vita delle comunità nomadi. Dal 2017 l'Ufficio federale della cultura (UFC) garantisce a questa fondazione una sovvenzione supplementare annua di 50 000 franchi per numerosi progetti culturali. La Confederazione sostiene inoltre l'organizzazione Radgenossenschaft der Landstrasse, la più attiva sul fronte della preservazione e della documentazione del patrimonio linguistico Jenisch. Oltre a un piccolo dizionario stampato e ad un libro per bambini in lingua jenisch, nel biennio 2021–2022 l'organizzazione ha sviluppato un'applicazione per dispositivi mobili che consente di apprendere e condividere termini ed espressioni in jenisch e di alimentare il vocabolario in modo interattivo. Questa applicazione è rivolta a tutte le persone interessate alla lingua jenisch in Europa. In collaborazione con l'Alta scuola pedagogica di Zurigo, la Radgenossenschaft der Landstrasse ha elaborato inoltre materiale didattico per le scuole nell'intento di sensibilizzare alla storia e alla cultura delle comunità Jenisch, Sinti/Manouche e Rom. Cfr. **raccomandazione 146.115**

⁹⁵ Cfr. **raccomandazione 146.115**

⁹⁶ Cfr. **raccomandazione 147.31**

⁹⁷ Sulla base di questa ordinanza la Confederazione ha potuto partecipare finanziariamente, per un ammontare massimo di 500 000 franchi all'anno, ai costi delle misure di protezione architetture, tecniche o organizzative e alle misure di formazione e di sensibilizzazione finalizzate a prevenire le infrazioni contro le minoranze minacciate. A partire dal 2023 saranno disponibili 2,5 milioni di franchi all'anno. Dai Cantoni è attesa una partecipazione finanziaria pari a quella della Confederazione.

⁹⁸ Cfr. **raccomandazione 147.30**

⁹⁹ Cfr. **raccomandazione 147.28**

¹⁰⁰ Art. 30b CC

¹⁰¹ Cfr. **raccomandazione 146.48**

¹⁰² Occorre il consenso del rappresentante legale se la persona non ha ancora compiuto il sedicesimo anno di età, se è sotto curatela generale o se lo esige l'autorità di protezione degli adulti. La modifica dell'indicazione riguardante il sesso nel registro dello stato civile non ha effetti sui rapporti retti dal diritto di famiglia. La struttura binaria del sesso (maschile/femminile) resta immutata: una persona può quindi essere iscritta al registro unicamente come individuo di sesso maschile o di sesso femminile. L'introduzione di una terza categoria di genere o l'abbandono generale della menzione del sesso sono oggetto di un rapporto in adempimento di due postulati adottati dal Consiglio nazionale (postulato Arslan (17.4121) «Introduzione di un terzo sesso nel registro dello stato civile» e postulato Ruiz (17.4185) «Introduzione di un terzo genere. Ripercussioni per l'ordinamento giuridico e per Infostar»).

¹⁰³ Approvando il matrimonio per tutti, la Svizzera contribuisce inoltre all'attuazione dell'OSS 10. Cfr. rapporto del Consiglio federale *Attuazione dell'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile: rapporto nazionale della Svizzera 2022*, pag. 34 segg. Cfr. **raccomandazione 147.34**

¹⁰⁴ Art. 261^{bis} CP e art. 171c cpv. 1 CPM

¹⁰⁵ Cfr. **raccomandazione 146.47**

¹⁰⁶ Cfr. **raccomandazione 147.32**

¹⁰⁷ Cfr. **raccomandazioni 146.62, 146.65 e 146.66**

¹⁰⁸ Cfr. **raccomandazioni 146.61 e 146.63**

¹⁰⁹ Cfr. **raccomandazione 146.64**

¹¹⁰ Cfr. **raccomandazioni 146.65 e 147.46**

¹¹¹ Cfr. **raccomandazione 146.64**

¹¹² Cfr. **raccomandazione 146.61**

¹¹³ Numerosi Cantoni prevedono inoltre la possibilità di presentare denuncia all'organo di sorveglianza competente in materia di polizia. Trattandosi di una procedura amministrativa, l'accento è posto sull'individuazione dei malfunzionamenti organizzativi e non sul sanzionamento di specifiche persone. Cfr. **raccomandazioni 146.56, 146.57 e 146.58**

¹¹⁴ Cfr. **raccomandazione 146.59**

¹¹⁵ Cfr. **raccomandazioni 146.60 e 147.43**

¹¹⁶ Cfr. **raccomandazione 147.43**

¹¹⁷ Disponibile in francese al seguente indirizzo:

[https://www.skjv.ch/sites/default/files/documents/La medication en detention Document cadre.pdf](https://www.skjv.ch/sites/default/files/documents/La%20medication%20en%20detention%20Document%20cadre.pdf) (fr)

¹¹⁸ La messa in conformità della sezione minorile del carcere regionale di Thun ne è un esempio recente. Cfr. **raccomandazione 147.43**

¹¹⁹ Art. 377 cpv. 2 e art. 61 cpv. 2 CP

¹²⁰ Cfr. **raccomandazione 147.44**

¹²¹ Nel 2020, fondandosi sulle basi legali in vigore in Svizzera, l'Ufficio federale di giustizia ha svolto un'indagine presso tutte le istituzioni che eseguono ordini di privazione della libertà in spazi chiusi per adulti e ha constatato che nel 2019, con un'unica eccezione, la separazione tra adulti e minori (o giovani adulti che avevano commesso il delitto prima dei 18 anni) è stata rispettata nei casi di carcerazione provvisoria o per motivi di sicurezza come anche in quelli di detenzione amministrativa nell'ambito del diritto in materia di stranieri.

¹²² In Svizzera attualmente il diritto di azione delle organizzazioni è limitato alle lesioni della personalità. In futuro, secondo il progetto del Consiglio federale, potrà essere fatto valere per qualsiasi violazione dei diritti. La nuova procedura di azione collettiva permetterà inoltre alle parti di concludere un accordo consensuale. Questa transazione sarà vincolante per tutte le persone che hanno aderito all'azione dell'organizzazione. In via eccezionale, sarà infine consentito giungere a una transazione collettiva anche senza che un'organizzazione abbia intentato in precedenza un'azione.

¹²³ Art. 260^{sexies} CP

¹²⁴ Art. 11a cpv. 2^{bis} della legge sul riciclaggio di denaro (LRD). Cfr. **raccomandazione 146.54**

¹²⁵ Ovvero le associazioni il cui obiettivo principale è raccogliere o distribuire direttamente o indirettamente fondi all'estero per scopi caritativi, religiosi, culturali, educativi o sociali. Queste associazioni saranno sottoposte a regole di trasparenza simili a quelle valide per le altre persone giuridiche e dovranno quindi iscriversi al registro di commercio, tenere un elenco dei propri membri e designare un rappresentante domiciliato in Svizzera.

¹²⁶ Cfr. **raccomandazione 146.54**

¹²⁷ Diverse disposizioni e garanzie della Convenzione sullo statuto dei rifugiati sono riprese o precisate nel diritto nazionale svizzero. Cfr. **raccomandazione 146.118**

¹²⁸ Il diritto nazionale fa inoltre riferimento ad altre disposizioni del diritto internazionale pubblico, come la Convenzione europea dei diritti dell'uomo che in certe situazioni accorda una protezione più estesa ai richiedenti l'asilo. Nel quadro di precedenti revisioni della legge sull'asilo, le disposizioni della Convenzione sui rifugiati sono servite anche come norme minime di riferimento per quanto riguarda la nozione di rifugiato e il trattamento dei rifugiati. Cfr. rapporto del Consiglio federale *Actualité et portée de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés*, 23 giugno 2021, pag. 12 segg.

¹²⁹ Cfr. **raccomandazione 146.119**

¹³⁰ Il sistema comprende segnatamente la reperibilità ordinaria della Segreteria di Stato della migrazione (SEM), una cassetta per i feedback a cui le persone richiedenti l'asilo hanno libero accesso, un sistema di segnalazione confidenziale in caso di sospetto di incidenti violenti e la possibilità di interporre ricorso in caso di misure disciplinari. Le persone richiedenti l'asilo dispongono inoltre di un accesso WLAN e di una linea telefonica.

¹³¹ Cfr. **raccomandazione 146.119**

¹³² Cfr. comunicato stampa *Nell'insieme le procedure d'asilo velocizzate funzionano bene. Sono già state attuate o avviate ottimizzazioni*, 23 agosto 2021, <https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/sem/medien/mm.msg-id-84791.html>

¹³³ Cfr. **raccomandazione 146.120**

¹³⁴ Cfr. **raccomandazione 147.62**

¹³⁵ Cfr. **raccomandazione 147.61**

¹³⁶ Cfr. **raccomandazioni 146.70 e 146.72**

¹³⁷ Nel corso della procedura d'asilo, i RMNA sono interrogati da persone specificamente formate per l'audizione di minori. Nel caso in cui una domanda d'asilo venga respinta per irrilevanza delle ragioni invocate, l'interesse superiore del minore è un aspetto fondamentale nella valutazione riguardante un eventuale allontanamento. La decisione di allontanamento viene presa unicamente in presenza di una garanzia di presa in carico appropriata del minore nel Paese in questione. In caso contrario, le autorità rinunciano all'allontanamento e viene disposta un'ammissione provvisoria. Le procedure sono condotte in via prioritaria in modo da poter avviare prima possibile un processo di integrazione sociale e professionale per i minori autorizzati a restare in Svizzera. Cfr. **raccomandazione 146.104**

¹³⁸ Le raccomandazioni in materia di alloggio, accompagnamento e presa a carico dei minori non accompagnati pubblicate dalla CDOS nel 2016 fungono da quadro di riferimento per i Cantoni.

¹³⁹ Art. 44 legge sull'asilo (LAsi)

¹⁴⁰ Cfr. **raccomandazione 146.117**

¹⁴¹ Art. 83 cpv. 2-4 legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)

¹⁴² Art. 83 cpv. 1 LStrI; in particolare, l'esecuzione non è consentita quando obblighi di diritto internazionale pubblico assunti dalla Svizzera si oppongano alla continuazione del viaggio della persona in questione verso il Paese d'origine, il Paese di provenienza o uno Stato terzo.

¹⁴³ Cfr. p. es. il postulato Marti (20.4421) «Bene del figlio nel diritto d'asilo e degli stranieri».

¹⁴⁴ Ciò risulta dall'applicazione della legge federale sulla procedura amministrativa e dalla giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale.

¹⁴⁵ Cfr. **raccomandazione 146.121**

¹⁴⁶ Art. 261^{bis} CP

¹⁴⁷ La CFR pubblica dal 1995 tutte le sentenze e le decisioni relative all'articolo in questione pronunciate dalle diverse istanze giudiziarie svizzere. Questa raccolta consente alle persone interessate di effettuare ricerche mirate e offre ai giuristi una visione d'insieme della giurisprudenza. Tra il 2007 e il 2020 sono state emesse 88 sentenze e decisioni cantonali su questo articolo di legge, tra cui 70 condanne.

¹⁴⁸ Cfr. **raccomandazioni 146.22 e 146.23**

¹⁴⁹ La Confederazione collabora p. es. con la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) per l'organizzazione nelle scuole della Giornata della memoria dell'Olocausto e della prevenzione dei crimini contro l'umanità. In questa occasione, la CDPE prepara un dossier volto a aiutare gli insegnanti ad affrontare il tema in classe, proponendo attività e risorse pedagogiche. Nel rapporto *Definizione di antisemitismo dell'International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA)* del 4 giugno 2021, il Consiglio federale ha inoltre recentemente riconosciuto il valore e la pertinenza della definizione operativa di antisemitismo adottata dall'IHRA come ulteriore riferimento per individuare gli incidenti a sfondo antisemita.

¹⁵⁰ Mozione Heer (21.3181) «Memoriale svizzero delle vittime del nazionalsocialismo» e mozione Jositsch (21.3172) «Memoriale svizzero delle vittime del nazionalsocialismo»; entrambe le mozioni sono state sostenute anche dal Consiglio federale.

¹⁵¹ Cfr. **raccomandazione 146.25**

¹⁵² Cfr. **raccomandazione 146.26**

¹⁵³ Nel 2020 questo budget ammontava a circa 4,5 milioni di franchi.

¹⁵⁴ Cfr. **raccomandazioni 146.85, 146.90, 146.92, 146.93, 146.95, 146.96, 146.99, 146.101, 146.102, 147.50, 147.51, 147.52, 147.54 e 147.56**

¹⁵⁵ A seguito delle elezioni del Consiglio nazionale del 2019, hanno prestato giuramento o promessa solenne per sedere alla Camera bassa 84 donne e 116 uomini. Rispetto alle elezioni del 2015, la quota femminile è cresciuta di dieci punti percentuali per attestarsi al 42 %.

¹⁵⁶ Garantendo una rappresentanza più equilibrata delle donne e degli uomini nei parlamenti, la Svizzera contribuisce inoltre all'attuazione dell'OSS 5. Cfr. rapporto del Consiglio federale *Attuazione dell'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile: rapporto nazionale della Svizzera 2022*, pag. 24 segg. Cfr. **raccomandazioni 146.89, 146.90, 146.91, 146.93, 147.50, 147.51, 147.52 e 147.54**

¹⁵⁷ Cfr. **raccomandazioni 146.93, 146.94, 146.95, 146.97, 146.98, 146.99, 146.100, 146.102, 146.110, 146.111, 146.112, 146.113, 147.52 e 147.54**

¹⁵⁸ Nel 2021 sono stati introdotti anche due tipi di congedo per familiari assistenti: un congedo remunerato di 14 settimane per i genitori (dipendenti o indipendenti) di un figlio minore con gravi problemi di salute in seguito a malattia o infortunio e un congedo retribuito della durata massima di tre giorni per evento e di dieci giorni all'anno in totale per i lavoratori dipendenti che assistono familiari con problemi di salute.

¹⁵⁹ Negli oltre 19 anni trascorsi dall'avvio di questo programma, la Confederazione ha sostenuto la creazione di 70 000 nuovi posti di custodia per un ammontare di 438 milioni di franchi. Cfr. **raccomandazione 146.88**

¹⁶⁰ L'iniziativa parlamentare 21.403 «Sostituire il finanziamento iniziale con una soluzione moderna» chiede di rimpiazzare questo programma con un sostegno permanente volto a ridurre in modo sostanziale i contributi versati dai genitori e a migliorare l'educazione della prima infanzia. Un progetto in questo senso è stato posto in consultazione allargata dalla commissione parlamentare competente. Questa proposta è strettamente legata alle raccomandazioni sulla qualità e sul finanziamento della custodia complementare alla famiglia e parascolastica adottate dalla CDOS e dalla CDPE. Dato che non sarà possibile mettere a punto una soluzione sostitutiva prima che le misure d'incentivazione in corso arrivino a scadenza, la commissione parlamentare competente ha depositato una seconda iniziativa (22.403) volta a ottenere la proroga della legge attuale fino all'entrata in vigore di una nuova legge, ma al massimo fino al 2024. Il Consiglio federale si è detto favorevole a questa proroga.

¹⁶¹ Tramite la Piattaforma nazionale di prevenzione e lotta contro la povertà 2019–2024, la Svizzera contribuisce inoltre all'attuazione dell'OSS 1. Cfr. rapporto del Consiglio federale *Attuazione dell'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile: rapporto nazionale della Svizzera 2022*, pag. 16 segg. Cfr. **raccomandazioni 146.69 e 147.56**

¹⁶² Nell'aprile del 2022, in adempimento del postulato 19.3954, la Confederazione ha adottato un rapporto in materia di prevenzione della povertà che si fonda sulle attività svolte fino a quel momento dalla piattaforma: rapporto del Consiglio federale *Maintien du rôle stratégique de la Confédération en matière de prévention de la pauvreté*, 6 aprile 2022.

¹⁶³ Cfr. **raccomandazione 146.52**

¹⁶⁴ Tra il 2020 e il 2021 il rapporto APS/RNL della Svizzera è passato dallo 0,49 % allo 0,51 %. Questo aumento è dovuto principalmente a due crediti supplementari approvati dal Parlamento per far fronte alle conseguenze della pandemia e della crisi in Afghanistan.

¹⁶⁵ Cfr. p. es. *Messaggio concernente la cooperazione internazionale 2017–2020*, pagg. 2006, 2050 e 2330. Cfr. **raccomandazioni 146.49, 146.50 e 146.51**

¹⁶⁶ P. es. la Svizzera ha potuto restituire 16 milioni di dollari statunitensi al Perù nel quadro di procedure basate sulla UNCAC. Nel 2020 l'Uzbekistan e la Svizzera hanno sottoscritto un accordo quadro in vista della restituzione di circa 131 milioni di dollari statunitensi destinati allo sviluppo sostenibile nel Paese asiatico. Nell'ottica di un miglioramento continuo, la Svizzera sta attualmente rivedendo la propria strategia in fatto di recupero di averi al fine di tenere conto degli sviluppi in materia oltre che delle nuove competenze ed esperienze acquisite.

¹⁶⁷ Cfr. **raccomandazione 146.53**

¹⁶⁸ Nella primavera del 2022 la Confederazione ha inoltre commissionato uno studio esterno per valutare il livello di conoscenza delle Linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali e dei Principi guida dell'ONU su imprese e diritti umani nonché l'attuazione degli strumenti di dovuta diligenza in essi contenuti da parte delle aziende svizzere. Il grado di controllo della dovuta diligenza deve essere esaminato sia a livello intersettoriale sia nei settori finanziario, tessile, agricolo e minerario. I risultati dello studio sono attesi alla fine del 2022 e serviranno da base per eventuali attività supplementari.

¹⁶⁹ Cfr. **raccomandazione 147.39**

¹⁷⁰ Il Consiglio federale e il Parlamento avevano raccomandato di respingere l'iniziativa poiché ritenevano che si spingesse troppo oltre, in particolare in fatto di regole di responsabilità, rischiando di provocare un'incertezza giuridica oltre che una perdita di posti di lavoro e di prosperità. Nel controprogetto indiretto il Parlamento ha delineato un sistema che punta invece su un'azione concertata a livello internazionale. 24

¹⁷¹ Disposizione analoga a quella prevista dalla Direttiva 2014/95/UE

¹⁷² Disposizione analoga a quella prevista dal Regolamento 2017/821/UE

Allegato I: Abbreviazioni

AIS	Agenda Integrazione Svizzera
AP/R	Persone ammesse in via provvisoria e rifugiati
APS	Aiuto pubblico allo sviluppo
art.	articolo
AVS	Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
CC	Codice civile svizzero (RS 210)
CCPCS	Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali
CdC	Conferenza dei Governi cantonali
CDDGP	Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia
CDOS	Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali
CDPE	Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione
CFA	Centro federale d'asilo
CFR	Commissione federale contro il razzismo
cfr.	confronta
CI	Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) (RS 0.311.35)
CNPT	Commissione nazionale per la prevenzione della tortura
CO	Codice delle obbligazioni svizzero (RS 220)
Cost.	Costituzione federale della Confederazione Svizzera (RS 101)
CP	Codice penale svizzero (RS 311.0)
CPC	Codice di procedura civile svizzero (RS 272)
CPM	Codice penale militare svizzero (RS 321.0)
cpv.	capoverso
CSCSP	Centro svizzero di competenze in materia d'esecuzione di sanzioni penali
CSDU	Centro svizzero di competenza per i diritti umani
DFAE	Dipartimento federale degli affari esteri
DFI	Dipartimento federale dell'interno
DSC	Direzione dello sviluppo e della cooperazione
DUDU	Dichiarazione universale dei diritti umani

EMPACT	<i>European Multidisciplinary Platform against Criminal Threats</i>
EPU	Esame periodico universale
Europol	Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto
fedpol	Ufficio federale di polizia
IHRA	<i>International Holocaust Remembrance Alliance</i>
INDU	Istituzione nazionale per i diritti umani
INTERPOL	Organizzazione internazionale di polizia criminale
JAD	<i>Joint Action Days</i>
KIM	Gruppo interdipartimentale Politica internazionale dei diritti dell'uomo (<i>Kerngruppe internationale Menschenrechtspolitik</i> , KIM)
LA _{Si}	Legge sull'asilo (RS 142.31)
LD _{is}	Legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (Legge sui disabili) (RS 151.3)
LDP	Legge federale sui diritti politici (RS 161.1)
Let _t .	lettera
LF _{Pr}	Legge federale sulla formazione professionale (RS 412.10)
LGBTIQ	<i>Lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex and queer</i>
LPar	Legge federale sulla parità dei sessi (RS 151.1)
LPSU	Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (RS 414.20)
LRD	Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro) (RS 955.0)
LStr _l	Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (RS 142.20)
MROS	Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (<i>Money Laundering Reporting Office Switzerland</i> , MROS)
OCSE	Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
OF _{Pr}	Ordinanza sulla formazione professionale (RS 412.101)
OMSM	Ordinanza sulle misure a sostegno della sicurezza delle minoranze bisognose di particolare protezione (RS 311.039.6)
ONG	Organizzazione non governativa
ONU	Organizzazione delle Nazioni Unite
OSS	Obiettivo di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030
p. es.	per esempio
pag.	pagina

PAN	Piano d'azione nazionale
PIC	Programmi d'integrazione cantonali
RMNA	Minori non accompagnati richiedenti l'asilo
RNL	Reddito nazionale lordo
RS	Raccolta sistematica del diritto federale
segg.	seguenti
SEM	Segreteria di Stato della migrazione
SLR	Servizio per la lotta al razzismo
SPE	Strategia di politica estera
UDSC	Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini
UE	Unione europea
UFAS	Ufficio federale delle assicurazioni sociali
UFC	Ufficio federale della cultura
UFCOM	Ufficio federale delle comunicazioni
UFPD	Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con disabilità
UFU	Ufficio federale dell'uguaglianza fra donna e uomo
UNCAC	Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (<i>United Nations Convention against Corruption</i> , UNCAC)

Allegato II - Raccomandazioni emanate in esito al terzo esame della Svizzera (2017): stato dell'attuazione

verde: raccomandazione interamente attuata

giallo: raccomandazione parzialmente attuata o in corso di attuazione

blu: raccomandazione non attuata alla data odierna

Ordine e suddivisione dei temi ripresi dalla «Matrice delle raccomandazioni» messa a disposizione dall'OHCHR

Raccomandazioni accolte		
Recommendation	Position	Assessment/comments on level of implementation
Theme: A12 Acceptance of international norms		
146.4 Ratify the Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence, which was signed in 2013 (Belarus);	Supported	Interamente attuata La Svizzera ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Questa convenzione è entrata in vigore in Svizzera il 1° aprile 2018.
146.6 Continue efforts made to put an end to discrimination against women as well as to all forms of violence against women, including domestic violence, and to accelerate ratification of the Istanbul Convention (Tunisia);	Supported	Interamente attuata Il 1° luglio 2020 sono entrate in vigore diverse revisioni di legge volte a migliorare la protezione delle vittime di violenza domestica.
146.2 Speed up the approval process, by the Federal Parliament, of the Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence (the Istanbul Convention) and take all the necessary measures to promote women's rights (Georgia);	Supported	Interamente attuata Cfr. raccomandazione 146.4
146.1 Expedite the ratification of the Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence (the Istanbul Convention) (Sierra Leone);	Supported	Interamente attuata Cfr. raccomandazione 146.4
146.5 Ratify the Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence (the Istanbul Convention) (Italy) (Spain);	Supported	Interamente attuata Cfr. raccomandazione 146.4
Theme: A21 National Mechanisms for Reporting and Follow-up (NMRF)		
146.7 Consider establishing a national mechanism for the elaboration of reports and the follow-up to recommendations (Tunisia);	Supported	In corso di attuazione Il gruppo interdipartimentale Politica internazionale dei diritti dell'uomo (KIM) coordina vari aspetti della politica in materia di diritti umani e garantisce la circolazione delle informazioni sugli esami a cui è sottoposta la Svizzera da parte degli organi internazionali competenti in materia, incluso il monitoraggio del seguito dato alle raccomandazioni. Il punto di contatto presso l'Ufficio federale di giustizia assicura dal canto suo il coordinamento delle procedure di rapporto ed è responsabile della preparazione e dell'attuazione delle decisioni prese dal KIM in tale contesto. Al fine di agevolare la pianificazione e il coordinamento dei lavori tra i diversi servizi, sta attualmente preparando un sito Internet dedicato ai rapporti nazionali.
146.8 Establish a national mechanism to follow up on recommendations (Uruguay);	Supported	In corso di attuazione Cfr. raccomandazione 146.7
Theme: A27 Follow-up to Universal Periodic Review (UPR)		
146.10 Facilitate the effective coordination between the Confederation, the cantons and civil society in relation to follow-up on the recommendations of the universal periodic review, treaty bodies and the special procedures (Panama);	Supported	In corso di attuazione Cfr. raccomandazione 146.7
146.9 Introduce structured coordination between the Confederation, the cantons and civil society with regard to the implementation of the recommendations made in the universal periodic review, to ensure all parts of the Swiss governing system are informed about human rights issues (New Zealand);	Supported	In corso di attuazione Cfr. raccomandazione 146.7

Theme: A3 Inter-State cooperation & development assistance		
146.53 Intensify efforts and cooperative engagement with a view to carrying out the speedy repatriation of already identified illicit funds and proceeds of corruption to countries of origin to aid the latter in the attainment of the Sustainable Development Goals (Nigeria);	Supported	Interamente attuata La Svizzera afferma la propria volontà politica bloccando e confiscando gli averi illeciti individuati sul proprio territorio e restituendoli ai Paesi d'origine. Nell'ottica di un miglioramento continuo, la Svizzera sta attualmente rivedendo la propria strategia in fatto di recupero di averi al fine di tenere conto degli sviluppi in materia oltre che delle nuove competenze ed esperienze acquisite.
146.49 Implement the provisions of the previously accepted recommendation to increase official development assistance to 0.7 per cent of its national income (Syrian Arab Republic);	Supported	Non attuata alla data odierna Nel 2021 il rapporto tra aiuto pubblico allo sviluppo (APS) e reddito nazionale lordo (RNL) ha raggiunto lo 0,51% e ciò colloca la Svizzera all'ottavo posto nella graduatoria internazionale stilata dall'OCSE. La Svizzera riconosce come riferimento a lungo termine non vincolante l'obiettivo adottato dall'ONU di un tasso APS/RNL pari allo 0,7%. Spetta al Parlamento fissare i crediti d'impegno o i budget annuali della cooperazione internazionale della Svizzera.
146.50 Do not consider the reduction of the official development assistance, even while taking cost-cutting measures, and actually increase it to the committed level of 0.7 per cent (Bangladesh);	Supported	Parzialmente attuata Cfr. raccomandazione 146.49
146.51 Increase its contribution of official development assistance to reach the 0.7 per cent of gross national product threshold, with particular emphasis on capacity-building and resilience, as a follow up to the recommendation contained in paragraph 123.84 of the report from the second cycle (Haiti);	Supported	Non attuata alla data odierna Cfr. raccomandazione 146.49
146.52 Continue to provide humanitarian and development assistance to poor countries to help these countries to bear the humanitarian burden and to promote human rights (Yemen);	Supported	Interamente attuata La prestazione dell'aiuto umanitario e della cooperazione allo sviluppo costituisce un'importante priorità della politica estera svizzera. La cooperazione internazionale della Svizzera si fonda su tre pilastri: l'aiuto umanitario, la cooperazione allo sviluppo e la promozione della pace e della sicurezza umana. Gli obiettivi specifici della cooperazione internazionale della Svizzera sono definiti nella Strategia di cooperazione internazionale 2021–2024, per la cui attuazione il Consiglio federale e il Parlamento hanno stanziato cinque crediti quadro per un ammontare complessivo di 11,25 miliardi di franchi.
Theme: A41 Constitutional and legislative framework		
146.22 Include in its next universal periodic review report information on the measures it has taken to implement article 261 bis of its criminal code, in particular on combating denial, trivialization or attempts to justify genocide or other crimes against humanity (Rwanda);	Supported	Interamente attuata La CFR pubblica le decisioni e le sentenze concernenti l'articolo 261bis CP pronunciate dai diversi tribunali svizzeri a partire dal 1995. Uno studio presentato nel 2021 ha mostrato che l'applicazione della norma penale in questione non ha posto difficoltà significative e ha prodotto una giurisprudenza consolidata e costante. Restano tuttavia da chiarire le questioni della responsabilità penale e della competenza territoriale per i discorsi di odio razzista nei media sociali.
146.23 Maintain the provisions of article 261 bis of the Criminal Code, in particular the ones providing for liability in cases of denial, trivialization or seeking justification for genocide or other crimes against humanity (Armenia);	Supported	Interamente attuata Cfr. raccomandazione 146.22
146.55 Finalize the pending initiatives, including the Federal bill on improving the protection of victims of violence (Namibia);	Supported	Interamente attuata Il 1° luglio 2020 sono entrate in vigore diverse revisioni di legge volte a migliorare la protezione delle vittime di violenza domestica.
Theme: A42 Institutions & policies - General		
146.21 Strengthen efforts to overcome the bottlenecks that slow down the process of implementation of the country's international obligations in the field of human rights (Italy);	Supported	In corso di attuazione Cfr. raccomandazione 146.7
146.20 Step up its efforts to ensure the promotion and protection of human rights in a more harmonized fashion across its territory (Cabo Verde);	Supported	In corso di attuazione Cfr. raccomandazione 146.7
Theme: A43 Human rights policies		
146.15 Facilitate effective coordination between the Confederation, cantons and civil society to ensure the compatibility of popular initiatives with its obligations under international human rights (Republic of Korea);	Supported	Interamente attuata Nel quadro dell'attuazione delle iniziative popolari è garantito il coinvolgimento dei Cantoni e delle organizzazioni della società civile (consultazione sulla legge d'applicazione).

146.16 Consider ways to ensure the outcomes of popular referenda can be implemented in a manner consistent with the international human rights treaties to which Switzerland is a party (Australia);	Supported	Interamente attuata Nel quadro dell'attuazione delle iniziative popolari, la Svizzera cerca sistematicamente di evitare eventuali conflitti tra gli obblighi di diritto internazionale e il diritto costituzionale, optando per un'interpretazione conforme al diritto internazionale.
146.18 Continue its efforts aimed at ensuring the compatibility of popular initiatives with international human rights standards and fundamental rights contained in the Constitution (Hungary);	Supported	Interamente attuata Cfr. raccomandazione 146.16
147.27 Take measures to explore means to ensure the full implementation of its international human rights obligations by all constituent units of the Swiss Confederation (India);	Supported	In corso di attuazione Cfr. raccomandazione 146.7
147.23 Adopt a consistent, open, merit-based process when selecting national candidates for United Nations treaty body elections (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland);	Supported	Parzialmente attuata Nel corso del periodo in rassegna, due delle tre candidature svizzere agli organi dei trattati dell'ONU sono state selezionate nel quadro di un concorso pubblico, al termine di una procedura di selezione competitiva. Per le future candidature si prevede di procedere allo stesso modo.
146.17 Strengthen its mechanisms for ensuring that the compatibility of citizen's initiative with the obligations arising from international human rights instruments to which Switzerland is a party is subject to some form of check before such initiatives are put to the vote (Belgium);	Supported	Interamente attuata Nel quadro della trattazione delle iniziative popolari, l'Amministrazione federale, il Consiglio federale e l'Assemblea federale esaminano la compatibilità con il diritto internazionale. Le iniziative popolari contrarie a disposizioni imperative del diritto internazionale devono essere dichiarate del tutto o in parte nulle. Un'iniziativa popolare contraria a disposizioni non imperative del diritto internazionale può portare l'Assemblea federale a esprimere una raccomandazione di voto negativa.
146.19 Install mechanisms to ensure the compatibility of popular initiatives with the human rights commitments of Switzerland (Norway);	Supported	Interamente attuata Cfr. raccomandazione 146.16
147.28 Intensify efforts to implement measures to encourage peaceful coexistence among all populations and combat marginalization (Poland);	Supported	In corso di attuazione Nel quadro dei PIC sono definiti a livello nazionale obiettivi volti a rafforzare la convivenza e la coesione sociale e sono realizzate misure a livello cantonale. Nel 2017 la Confederazione, i Cantoni, le Città e i Comuni hanno elaborato e adottato un piano d'azione nazionale (PAN) di lotta contro la radicalizzazione e l'estremismo violento. Alcune misure hanno per obiettivo la lotta contro la discriminazione e diversi progetti, come i dialoghi tra rappresentanti di differenti comunità religiose, contribuiscono alla loro attuazione. Cfr. anche raccomandazioni 146.40 e 146.24
Theme: A45 National Human Rights Institution (NHR)		
147.11 Implement the recommendations of the Human Rights Committee, namely to establish an independent national human rights institution with a broad mandate for human rights protection in conformity with the Paris Principles (Georgia);	Supported	In corso di attuazione Il 1° ottobre 2021 il Parlamento ha approvato il progetto relativo alla creazione dell'Istituzione nazionale per i diritti dell'uomo (INDU). Le disposizioni riguardanti l'INDU sono inserite nella legge federale su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti umani. La legge fa esplicito riferimento ai Principi di Parigi. La costituzione dell'INDU, che dovrebbe iniziare ad operare nel corso del 2023, è stata affidata a un gruppo di lavoro.
147.7 Adopt the draft law aimed at establishing a human rights institution in accordance with the Paris Principles (Côte d'Ivoire);	Supported	Interamente attuata Cfr. raccomandazione 147.11
147.8 Implement the law to establish a national human rights institution consistent with the Paris Principles (Germany);	Supported	In corso di attuazione Cfr. raccomandazione 147.11
146.14 Continue ongoing efforts to establish a national human rights institution and ensure the provision of the necessary resources to such an institution (Malaysia);	Supported	In corso di attuazione Cfr. raccomandazione 147.11
147.17 Establish as soon as possible an independent national human rights institution with a broad human rights protection mandate and adequate human and financial resources, in conformity with the Paris Principles (Liechtenstein);	Supported	In corso di attuazione Cfr. raccomandazione 147.11
147.18 Establish a national human rights institution of human rights, that is financially and legally independent, in line with the Paris Principles (Costa Rica);	Supported	In corso di attuazione Cfr. raccomandazione 147.11
147.19 Establish an independent national human rights institution with a broad protection mandate and with adequate financial and human resources, in accordance with the Paris Principles (Guatemala);	Supported	In corso di attuazione Cfr. raccomandazione 147.11

147.20 Establish a national human rights institution fully consistent with the Paris Principles, ensure its independence and allocate sufficient resources to it (Hungary);	Supported	In corso di attuazione Cfr. raccomandazione 147.11
147.21 Accelerate the establishment of an independent national human rights institution with a broad mandate and adequate human and financial resources, in accordance with the Paris Principles (Mauritania);	Supported	In corso di attuazione Cfr. raccomandazione 147.11
147.22 Create an independent national human rights institution with a broad mandate and matching resources, in accordance with the Paris Principles (Nepal);	Supported	In corso di attuazione Cfr. raccomandazione 147.11
147.24 Establish a national human rights institution that is guaranteed broad competences, as well as institutional and financial independence (Norway);	Supported	In corso di attuazione Cfr. raccomandazione 147.11
146.11 Continue its efforts to establish a national human rights institution in accordance with the Paris Principles (Sudan);	Supported	In corso di attuazione Cfr. raccomandazione 147.11
146.12 Continue to progress the establishment of an independent, Paris Principles-compliant, national human rights institution (Australia);	Supported	In corso di attuazione Cfr. raccomandazione 147.11
146.13 Reconsider establishing an independent national human rights institution in accordance with the Paris Principles (Ukraine);	Supported	In corso di attuazione Cfr. raccomandazione 147.11
147.5 Expedite the establishment of an independent national human rights institution in line with the Paris Principles (Sierra Leone);	Supported	In corso di attuazione Cfr. raccomandazione 147.11
147.6 Conclude the process of establishing a human rights institution in conformity with the Paris Principles (Congo);	Supported	In corso di attuazione Cfr. raccomandazione 147.11
147.9 Continue to take all necessary steps to promptly establish a national human rights institution compliant with the Paris Principles (New Zealand);	Supported	In corso di attuazione Cfr. raccomandazione 147.11
147.12 Establish a permanent and independent human rights institution compliant with Paris Principles (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland);	Supported	In corso di attuazione Cfr. raccomandazione 147.11
147.13 Establish a national human rights institution that is compliant with the Paris Principles (Philippines);	Supported	In corso di attuazione Cfr. raccomandazione 147.11
147.14 Establish an independent national human rights institution, in accordance with the Paris Principles (Timor-Leste);	Supported	In corso di attuazione Cfr. raccomandazione 147.11
147.15 Establish a national human rights institution in accordance with the Paris Principles (Togo); (Greece); (Spain);	Supported	In corso di attuazione Cfr. raccomandazione 147.11
147.16 Establish an independent national human rights institute which would be in full compliance with the Paris Principles (Ireland);	Supported	In corso di attuazione Cfr. raccomandazione 147.11
Theme: B11 International humanitarian law		
146.33 Take additional measures to combat stigmatization and stereotyping, including through awareness-raising initiatives and to respond to instances of racist remarks or acts by high-level public officials (State of Palestine);	Supported	In corso di attuazione La protezione delle minoranze e dei migranti e, in tale contesto, la lotta contro la stigmatizzazione e gli stereotipi rientrano tra le priorità della politica generale di lotta contro la discriminazione razziale in Svizzera. Questo aspetto viene attuato in particolare tramite la promozione di progetti sostenuti finanziariamente, con attuale focalizzazione sui discorsi di odio razzista in rete. Nei Programmi d'integrazione cantonali (PIC), la lotta contro le discriminazioni e la soppressione degli ostacoli strutturali e individuali, principalmente per i migranti, rappresentano componenti essenziali della promozione dell'integrazione. Nel biennio 2021–2022 almeno quattro parlamentari/personalità politiche sono stati incolpati o condannati per aver tenuto propositi razzisti ai sensi dell'articolo 261 ^{bis} del Codice penale.
Theme: B31 Equality & non-discrimination		

146.48 Adopt legislation to eliminate the sterility prerequisite for legal change of gender, in conformity with the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (European Convention on Human Rights) (Sweden);	Supported	Interamente attuata Dal 1° gennaio 2022 le persone transessuali o che presentano una variante dello sviluppo sessuale possono far modificare in modo rapido e semplice le indicazioni riguardanti il sesso e il prenome che figurano nel registro dello stato civile. La revisione di legge permette alle persone interessate di ottenere la modifica delle indicazioni riguardanti il sesso e i prenomi tramite una dichiarazione all'ufficio dello stato civile, nel quadro di una procedura semplice e rapida. La sterilità non costituisce una condizione preliminare.
146.24 Promote inter-ethnic dialogue and tolerance, particularly at the cantonal and communal levels (Poland);	Supported	Parzialmente attuata La razza e l'etnia non sono mai state rilevate nelle statistiche pubbliche svizzere. Di conseguenza, non esistono a livello statale misure riguardanti esplicitamente il dialogo interetnico. Malgrado ciò, il SLR sostiene regolarmente progetti in questo ambito. Il SLR sostiene anche progetti con questo stesso obiettivo a livello cantonale e comunale. Cfr. anche raccomandazione 146.40
146.45 Provide training to security forces, prosecutors, judges and social workers to prevent discrimination based on sexual orientation and gender identity (Israel);	Supported	In corso di attuazione Il lavoro di formazione e sensibilizzazione si iscrive nel quadro dell'attuazione della Convenzione di Istanbul e della roadmap della Confederazione e dei Cantoni contro la violenza domestica.
147.32 Promote awareness-raising campaigns on preventing discrimination and bullying based on sexual orientation and gender identity to the broader public, and in particular to students and teachers (Israel);	Supported	In corso di attuazione Praticamente in quasi tutti i Cantoni sono state adottate misure contro la discriminazione e le molestie nei confronti di minori LGBTIQ. Nei corsi di educazione sessuale sono inoltre trattate questioni riguardanti le persone LGBTIQ.
146.27 Take the necessary measures against all forms of discrimination and to maintain its efforts to raise awareness on this issue (Turkey);	Supported	In corso di attuazione Dal punto di vista giuridico, la raccomandazione è in larga parte rispettata. Sono state adottate altre misure di sensibilizzazione e il corrispondente processo è in corso.
146.28 Conduct broad and systematic awareness-raising activities to combat stigmatization, clichés, stereotypes and prejudices faced by non-Swiss nationals (Albania);	Supported	In corso di attuazione Cfr. raccomandazione 146.33
146.46 Assess the success of the 2014–2017 Cantonal Integration Programmes (Bahrain);	Supported	Interamente attuata I PIC sono concepiti come processo continuo. Attualmente la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) sta lavorando con i Cantoni ai PIC 3 (2024–2027). Gli sviluppi nell'ambito della migrazione rappresentano tuttavia per la Svizzera sfide impegnative. Anche se i PIC 1 (2014–2017) hanno permesso di radicare in modo permanente l'integrazione nelle politiche pubbliche dei Cantoni, affinché sia meglio accettata dalla popolazione è necessario sviluppare in modo più efficace ed efficiente i dispositivi messi in atto, per esempio coinvolgendo maggiormente i Comuni, la formazione professionale e anche i datori di lavoro. Per raggiungere questi obiettivi tramite i PIC 3, va definita un'ampia gamma di misure concepite in maniera modulare e focalizzate sugli aspetti da migliorare.
146.30 Consider enacting a law against racial discrimination and continue efforts to put an end to racism and hate speech (Tunisia);	Supported	In corso di attuazione Il diritto in vigore, in particolare le disposizioni di diritto pubblico e la giurisprudenza corrispondente, offrono una protezione sufficiente contro la discriminazione e gli strumenti giuridici disponibili permettono alle vittime di difendersi. Va tuttavia migliorato ulteriormente l'accesso alla giustizia. Dal 2020 il Servizio per la lotta al razzismo (SLR) e altri uffici a livello federale si concentrano sulla lotta contro il razzismo in rete, per esempio sostenendo progetti finalizzati specificamente a contrastare questo aspetto del fenomeno. Gli uffici in questione hanno inoltre intensificato gli sforzi di coordinamento degli obiettivi e delle misure.
146.42 Continue to conduct broad awareness-raising campaigns to combat negative attitudes against vulnerable groups as well as to react to racist statements or actions (Uzbekistan);	Supported	In corso di attuazione Cfr. raccomandazione 146.33
146.40 Continue to implement initiatives that combat hate speech and foster mutual respect between communities (Singapore);	Supported	Parzialmente attuata Cfr. raccomandazione 146.24
146.44 Carry out broad and systematic awareness-raising campaigns to combat stigmatization, generalization, stereotypes and prejudice against non-citizens (Guatemala);	Supported	In corso di attuazione Cfr. raccomandazione 146.33
146.47 Redouble efforts in all the cantons to avoid discrimination based on race, origin and sexual orientation and gender identity (Colombia);	Supported	In corso di attuazione Cfr. raccomandazioni 146.32, 146.33, 146.45, 146.46 e 147.32
147.34 Take the necessary steps to put an end to discrimination faced by same-sex couples, in particular, by ensuring they can marry and adopt children (Germany);	Supported	Interamente attuata La revisione di legge volta ad accordare il diritto di matrimonio e il diritto di adozione alle coppie dello stesso sesso, adottata dal Parlamento nel 2020, è stata approvata dal Popolo in occasione di un referendum tenutosi nel 2021. Grazie alla modifica legislativa anche le coppie omosessuali possono contrarre matrimonio civile e, dal punto di vista giuridico e istituzionale, sono equiparate alle coppie eterosessuali. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 1° luglio 2022.

147.63 Continue to expand support services for older persons to enhance their participation in society (Singapore).	Supported	In corso di attuazione La politica svizzera in materia di vecchiaia punta a riconoscere meglio il contributo fornito alla società dalle persone anziane, a provvedere al loro benessere e a garantirne la sicurezza materiale, nonché a promuoverne l'autonomia e la partecipazione. Sono inoltre riconosciute sovvenzioni federali alle organizzazioni che forniscono prestazioni a questa fascia di popolazione, come consulenza o corsi su come preservare o migliorare l'autonomia o svolgere esercizi di coordinazione e di sviluppo.
146.32 Continue efforts to combat discrimination and intolerance, in particular with regard to migrant workers (Morocco);	Supported	In corso di attuazione Nei Programmi d'integrazione cantionali (PIC), la lotta contro le discriminazioni e la soppressione degli ostacoli strutturali e individuali, principalmente per i migranti, rappresentano componenti essenziali della promozione dell'integrazione. Cfr. anche raccomandazione 146.33
Theme: B32 Racial discrimination		
146.41 Establish a national action plan to combat racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance consistent with the provisions of the Durban Declaration and Programme of Action (South Africa);	Supported	Interamente attuata I PIC messi in atto dal 2014 equivalgono a un piano d'azione nazionale di lotta contro la discriminazione conforme alle raccomandazioni delle istituzioni internazionali.
146.31 Conduct a more active policy against racial discrimination and xenophobia, including the adoption of a clear and comprehensive definition of racial discrimination (Kyrgyzstan);	Supported	In corso di attuazione Cfr. raccomandazioni 146.22 e 146.30
146.34 Adopt measures to eliminate all forms of racial discrimination, xenophobia and religious intolerance (Sudan);	Supported	In corso di attuazione Cfr. raccomandazioni 146.22, 146.30, 146.39 e 146.41
146.35 Enhance measures to effectively and comprehensively combat racism, discrimination and xenophobia, including by addressing the problems faced by migrants, especially migrant workers, and ensuring integration of migrants in the local community and labour market (Thailand);	Supported	In corso di attuazione Cfr. raccomandazioni 146.22, 146.30, 146.39 e 146.41
146.43 Carry out systematic campaigns to combat racist and xenophobic stereotypes, including those against non-citizens (Cuba);	Supported	In corso di attuazione Cfr. raccomandazioni 146.28, 146.32 e 146.33
146.36 Continue their efforts to address the concerns especially in the fields of combating racism, discrimination, xenophobia, Islamophobia and the protection of the members of more fragile groups, such as migrants (Turkey);	Supported	In corso di attuazione Cfr. raccomandazioni 146.28, 146.32 e 146.33
146.39 Continue efforts related to combating racist and religious hate speech (Libya);	Supported	In corso di attuazione La Confederazione è in contatto regolare con il Consiglio svizzero delle religioni (CSR). Dal 2019 la Confederazione sostiene finanziariamente le misure di protezione delle minoranze (conformemente all'ordinanza sulle misure a sostegno della sicurezza delle minoranze bisognose di particolare protezione, OMSM). Il 4 giugno 2021 il Consiglio federale ha adottato un rapporto sulle possibili applicazioni della definizione operativa di antisemitismo dell'International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA).
146.37 Continue its efforts to combat racial discrimination, xenophobia and racism (Burundi);	Supported	In corso di attuazione Cfr. raccomandazioni 146.22, 146.30, 146.39 e 146.41
146.38 Combat and address acts of racial hatred (South Africa);	Supported	In corso di attuazione Cfr. raccomandazioni 146.22, 146.30, 146.39 e 146.41
Theme: B6 Business & Human Rights		
147.39 Intensify its oversight over Swiss companies operating abroad with regard to any negative impact of their activities on the enjoyment of human rights, particularly in conflict areas, which includes situations of foreign occupation where the risk of human rights abuses is heightened (State of Palestine);	Supported	In corso di attuazione Nel quadro dell'attuazione del Piano d'azione «Imprese e diritti umani» e della responsabilità sociale d'impresa, la Svizzera conduce un processo di valutazione dell'attuazione della responsabilità d'impresa. La valutazione si focalizza sull'attuazione dei Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e delle linee guida dell'OCSE in materia di dovuta diligenza (due diligence) da parte delle aziende svizzere, in particolare nei settori a rischio. L'Esecutivo svolge inoltre attività di sensibilizzazione, rammentando alle aziende svizzere che operano in territori occupati o in zone di conflitto che le loro attività devono essere conformi al diritto internazionale umanitario e rispettare i diritti umani.
Theme: B8 Human rights & counter-terrorism		

146.54 Take necessary actions to check terrorist financing (Nigeria);	Supported	Interamente attuata La Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale sono entrati in vigore in Svizzera il 1° luglio 2021, unitamente a diverse revisioni di legge che hanno reso punibili anche i viaggi a fini terroristici e il loro finanziamento. Contestualmente, le competenze dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), l'unità svizzera di informazione finanziaria, sono state rafforzate nel quadro della cooperazione internazionale con gli omologhi servizi esteri, sia nel campo della lotta contro il riciclaggio di denaro sia in quello del finanziamento del terrorismo.
Theme: D1 Civil & political rights - general measures of implementation		
146.25 Further strengthen its engagement in the promotion of prevention of atrocities by undertaking efforts to prevent atrocities at the national level, since history shows that no country is immune to atrocities (Netherlands);	Supported	In corso di attuazione L'impegno della Svizzera per la prevenzione delle atrocità sul piano nazionale si riflette nel ruolo attivo svolto in seno all'International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA). La Confederazione si adopera tra l'altro per lo sviluppo di materiale educativo sull'Olocausto e nelle scuole vengono organizzate giornate su questo tema. Nel 2021 sono state adottate anche due mozioni parlamentari volte a richiedere la creazione in Svizzera di un memoriale per le vittime del nazismo.
Theme: D25 Prohibition of torture and cruel, inhuman or degrading treatment		
146.57 Establish an independent mechanism empowered to receive complaints relating to violence and ill-treatment by law enforcement officers, and conduct timely, impartial and exhaustive inquiries into such complaints (Ecuador);	Supported	Interamente attuata In tutti i Cantoni, le denunce possono essere presentate presso i pubblici ministeri, che sono indipendenti dalle altre autorità.
146.56 Investigate cases of cruel treatment by law enforcement officers during the arrest, custody and interrogation of suspects and ensure that the perpetrators are brought to justice (Belarus);	Supported	Interamente attuata Cfr. raccomandazione 146.57
146.58 Open up independent inquiries on the excessive use of force during expulsions of persons from the territory of the Confederation (France);	Supported	Interamente attuata La Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT) può indagare su eventuali infrazioni e rivolgere raccomandazioni alle autorità competenti.
146.59 Adopt appropriate measures against perpetrators of police brutality that affect some asylum seekers, migrants and others (Central African Republic);	Supported	Interamente attuata Cfr. raccomandazione 146.57
Theme: D26 Conditions of detention		
147.43 Increase resources to reduce overcrowding and improve health facilities in prisons, and follow the National Commission for the Prevention of Torture recommendations on youths and juveniles in pretrial detention (United States of America);	Supported	In corso di attuazione Nei Cantoni sono allo studio o sono stati avviati progetti finalizzati ad aumentare le capacità delle strutture penitenziarie svizzere. Una volta realizzati, questi nuovi progetti dovrebbero risolvere il problema del sovraffollamento carcerario riscontrato in alcuni Cantoni. Per quanto riguarda invece le infrastrutture sanitarie dei penitenziari, sono in corso progetti volti ad allestire un maggior numero di strutture specifiche per la presa in carico di persone che soffrono di disturbi psichici, in particolare di quelle condannate a misure terapeutiche stazionarie. Il Centro svizzero di competenze in materia d'esecuzione di sanzioni penali (CSCSP) lavora per altro all'armonizzazione delle pratiche in ambito sanitario.
147.44 Carry out a strict and effective separation of women and men as well as children and adult prisoners in all penitentiary establishments of all cantons of the country (Russian Federation);	Supported	Interamente attuata Fatti salvi alcuni casi eccezionali e giustificati, le persone detenute sono sempre separate in conformità alle disposizioni in vigore.
146.120 Resolve the problem of lack of capacity in existing centres for registration and processing of asylum applications as well as ensure publication of information on administrative detention of migrants at the federal level (Russian Federation);	Supported	Interamente attuata In vista della riorganizzazione del settore dell'asilo, entrata in vigore il 1° marzo 2019, la Confederazione ha aumentato le capacità di alloggio e dispone ore di circa 5000 posti nei Centri federali d'asilo (CFA). La SEM impiega inoltre le risorse in termini di personale e capacità di alloggio in modo da continuare a garantire lo svolgimento delle procedure d'asilo nei CFA anche in caso di aumento del numero di persone richiedenti. Dal 2020 la SEM pubblica i dati relativi alla carcerazione amministrativa secondo il diritto in materia di stranieri nel quadro del monitoraggio dell'esecuzione degli allontanamenti nel settore dell'asilo, quale parte integrante della statistica in questo ambito.
147.62 Ensure minimum reception standards in Federal and Cantonal reception centres across the country (Afghanistan);	Supported	Interamente attuata A seguito della revisione della legge sull'asilo e delle nuove procedure, tutti i CFA devono attenersi a norme uniformi a livello federale. Tali disposizioni includono regole specifiche per la protezione delle famiglie, dei minori non accompagnati e delle persone più vulnerabili. Nel quadro della gestione della qualità dell'alloggio viene controllato regolarmente il rispetto delle norme.
146.60 Take necessary steps to find a final solution to the problem of overcrowding in some prisons in Switzerland (Russian Federation);	Supported	In corso di attuazione Nei Cantoni sono allo studio o sono stati avviati progetti per aumentare le capacità delle strutture penitenziarie svizzere. Una volta realizzati, questi nuovi progetti dovrebbero risolvere il problema del sovraffollamento carcerario riscontrato in alcuni Cantoni.

Theme: D27 Prohibition of slavery, trafficking		
146.64 Review the national action plan against trafficking, strengthening coordination between the Confederation, cantons and civil society to ensure a harmonized, robust and victim-oriented response (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland);	Supported	Interamente attuata Il secondo piano d'azione nazionale è stato sottoposto a valutazione e sono state formulate raccomandazioni in vista dell'elaborazione di un terzo piano d'azione. Il coordinamento con i Cantoni e l'accesso effettivo alle prestazioni di aiuto per le vittime costituiscono obiettivi strategici di questo terzo piano d'azione.
147.46 Adopt a new action plan against trafficking, reduce the time taken to issue residence permits and remove disparities thereof between cantons and remove structural and individual obstacles to work and training for migrants to combat racial discrimination through legal and administrative measures (Kenya);	Supported	In corso di attuazione Il terzo piano d'azione nazionale è in corso di elaborazione e dovrebbe essere adottato nel 2022.
146.65 Adopt a new National Action Plan against Trafficking in Persons with a gender perspective which guarantees the protection of victims without any type of discrimination, in particular regarding their migration status (Honduras);	Supported	In corso di attuazione Il terzo piano d'azione nazionale è in corso di elaborazione e dovrebbe essere adottato nel 2022. Lo statuto migratorio o il sesso delle vittime non incidono in alcun modo sul diritto alle prestazioni di aiuto.
146.63 Prevent and combat trafficking in persons and intensify the protection of victims (China);	Supported	Interamente attuata La strategia svizzera di lotta contro la tratta di esseri umani include già pienamente la prevenzione, la repressione, l'aiuto alle vittime e la cooperazione.
146.62 Take effective measures in ensuring that the victims of trafficking, especially women, are protected and supported in an appropriate manner (Bosnia and Herzegovina);	Supported	Interamente attuata Le misure in materia di aiuto alle vittime, adottate dalla Svizzera nel quadro di cooperazioni con ONG specializzate, assicurano già una protezione e un sostegno adeguati.
146.61 Seriously combat human trafficking and sexual exploitation, ensure victim assistance, prosecute human traffickers, as well as enhance further cooperation with the countries concerned (Thailand);	Supported	Interamente attuata La strategia nazionale svizzera di lotta contro la tratta di esseri umani tiene già conto dei diversi aspetti toccati dalla raccomandazione.
146.68 Examine the possibility of establishing national helplines for victims of trafficking and domestic violence (Republic of Moldova);	Supported	In corso di attuazione Il Consiglio federale ha accettato di coordinare la creazione da parte dei Cantoni di un servizio di permanenza destinato alle vittime di atti di violenza. La Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS) ha deciso di definire alcuni scenari per l'introduzione di una linea telefonica quale punto di contatto. Dal 2015 è attiva una helpline nazionale, contattabile per telefono o tramite formulario elettronico, per le vittime di tratta di esseri umani e le vittime di sfruttamento sessuale.
146.66 Follow up on offences linked to trafficking of persons irrespective of the victim's immigration status, in order to prevent the victim from being criminalized during the procedure (Mexico);	Supported	Interamente attuata Lo statuto migratorio della vittima non incide in alcun modo né sul perseguimento penale né sulle prestazioni di aiuto. La tratta di esseri umani è un crimine perseguito d'ufficio.
Theme: D28 Gender-based violence		
146.3 Ratify without delay the Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence (Andorra);	Supported	Interamente attuata Cfr. raccomandazione 146.4
Theme: D42 Freedom of thought, conscience and religion		
146.26 Continue the enhancement of efforts to conduct interfaith dialogue and the promotion of religious tolerance in partnership with civil society organizations (Indonesia);	Supported	In corso di attuazione Nel quadro dell'attività di sovvenzionamento, il SLR sostiene regolarmente progetti in tale ambito. Cfr. anche raccomandazioni 146.24, 146.40 e 147.28
Theme: E25 Human rights & poverty		
146.69 Address the continued challenge of poverty, particularly among vulnerable groups, such as women and children who are non-citizens (Malaysia);	Supported	In corso di attuazione Tra il 2014 e il 2018 è stato attuato il Programma nazionale di prevenzione e lotta alla povertà volto a sostenere l'operato di Cantoni e Comuni in tale ambito mettendo a loro disposizione conoscenze e competenze. Dal 2019 e fino al 2024 la Piattaforma nazionale di prevenzione e lotta contro la povertà accompagna l'attuazione delle raccomandazioni del programma e ne approfondisce l'azione in alcuni ambiti prioritari tra cui quello della povertà delle famiglie.
Theme: E41 Right to health - General		

146.74 Formulate a national work plan to prevent suicide, especially as Switzerland enjoys a high standard of development, progress and prosperity (Lebanon);	Supported	Interamente attuata Nel 2016 la Svizzera ha elaborato e adottato un piano d'azione nazionale per la prevenzione del suicidio. Nel 2021 è stata realizzata una valutazione intermedia dello stato di avanzamento dell'attuazione. La prevenzione del suicidio resta un compito della società nel suo insieme. La Confederazione (UFSP) sostiene gli attori coinvolti nell'attuazione del piano d'azione contribuendo allo sviluppo di una rete di contatti, al coordinamento e allo sviluppo delle basi conoscitive.
146.75 Redouble efforts to prevent suicide and detect mental illness in children and youth, promoting the close involvement of parents, teachers and school authorities in schools (Mexico);	Supported	In corso di attuazione In considerazione della pressione psicologica esercitata su bambini e giovani dalla pandemia, la Svizzera ha intensificato le misure per raggiungere questo obiettivo. Sono stati sovvenzionati servizi di sostegno a bassa soglia (assistenza telefonica e siti web), è stato intensificato il monitoraggio e sono state organizzate tavole rotonde con le parti interessate.
146.73 Step up measures to prevent suicide, especially among young people (Angola);	Supported	In corso di attuazione Nel 2021 gli attori che operano nel campo della prevenzione del suicidio in Svizzera hanno deciso di comune accordo di porre l'accento sull'individuazione e l'intervento precoci per quanto riguarda le tendenze suicidarie in bambini, adolescenti e giovani adulti. Di conseguenza la Confederazione (UFSP) darà attuazione a questo asse tematico nel triennio 2022–2024.
Theme: E51 Right to education - General		
146.71 Continue efforts to ensure equal access to education of vulnerable people including women, children and persons with disabilities (Lao People's Democratic Republic);	Supported	In corso di attuazione La Svizzera dispone di diverse basi legali, sia a livello nazionale che intercantonale, per garantire a ogni bambino il diritto a un'istruzione sufficiente, adeguata e appropriata. I Cantoni sono tenuti a promuovere l'integrazione o l'inclusione nella formazione degli allievi con disabilità. Cfr. anche raccomandazione 146.105
146.70 Eliminate obstacles to the enrolment of children without identity documents and asylum seekers in secondary education and ensure that foreign children have the highest possible level of education (Iraq);	Supported	In corso di attuazione In Svizzera, a tutti i richiedenti l'asilo minorenni sono garantiti l'accesso all'istruzione di base e un insegnamento adeguato ai loro bisogni specifici, indipendentemente dal loro statuto di soggiorno.
146.72 Ensure systematic access to education for all asylum-seeking children (Spain);	Supported	Interamente attuata Cfr. raccomandazione 146.70
Theme: F11 Advancement of women		
146.93 Continue adopting measures to promote equal representation in different spheres of society, as well as efforts to eliminate wage differences based on gender, particularly in the private sector (Uruguay);	Supported	In corso di attuazione L'UFU dispone di un budget annuale stabilito dal Parlamento per sostenere progetti di organizzazioni senza scopo di lucro finalizzati a realizzare la parità nella vita professionale. Nel 2020 questo budget ammontava a circa 4,5 milioni di franchi.
146.92 Develop strategies to increase the share of women in leading positions in business enterprises (Germany);	Supported	In corso di attuazione Cfr. raccomandazione 146.93
146.90 Continue its efforts to provide gender equality and promote women's representation at the decision-making level (Mongolia);	Supported	In corso di attuazione Cfr. raccomandazione 146.93
146.91 Take additional measures to promote a better representation of women in politics and economy (Iceland);	Supported	In corso di attuazione Il Consiglio federale porterà avanti gli sforzi di sensibilizzazione degli attori politici sulla sottorappresentanza delle donne in Consiglio nazionale attraverso la circolare ai Governi cantonali che sarà adottata nell'autunno del 2022. Cfr. anche raccomandazione 146.93
147.50 Continue to promote a balanced representation of men and women in leadership positions (Angola);	Supported	In corso di attuazione Dal 1° gennaio 2021 nel Codice delle obbligazioni figura una disposizione secondo la quale entrambi i sessi devono essere rappresentati almeno in ragione del 30% nei consigli d'amministrazione e del 20% nelle direzioni delle grandi società quotate in borsa. Cfr. anche raccomandazione 146.93
147.51 Continue taking steps in order to reinforce women's representation in leadership and decision-making positions (Bosnia and Herzegovina);	Supported	In corso di attuazione Cfr. raccomandazioni 146.93 e 147.50
146.88 Increase the availability of affordable childcare facilities (Peru);	Supported	In corso di attuazione È in atto un programma d'incentivazione della Confederazione limitato nel tempo (fino al 2023) volto a promuovere la creazione di posti di custodia di bambini complementare alla famiglia. Un'iniziativa parlamentare in corso chiede di rimpiazzare questo programma con un sostegno permanente che miri a ridurre in modo sostanziale i contributi versati dai genitori e a migliorare l'educazione della prima infanzia.

Theme: F12 Discrimination against women		
146.29 Conclude without delay the process of revising the Equality Act (Central African Republic);	Supported	Interamente attuata La rivista legge federale sulla parità dei sessi (LPar), entrata in vigore nel luglio del 2020, impone ai datori di lavoro privati e pubblici che impiegano 100 o più persone di effettuare analisi regolari della parità salariale.
146.87 Further promote the advancement of gender equality, including the development of a comprehensive national gender action plan (Kyrgyzstan);	Supported	Interamente attuata Nel dicembre del 2021 è stato pubblicato un piano d'azione dettagliato per dare attuazione alla Strategia Parità 2030 adottata nel mese di aprile dello stesso anno. Il piano include nuove misure a livello federale nonché misure a livello cantonale e comunale. e viene aggiornato con regolarità, in linea di principio due volte all'anno.
146.86 Strengthen their efforts to promote gender equality, including through awareness-raising programmes and the development of a comprehensive national gender strategy (Cyprus);	Supported	Interamente attuata Nell'aprile del 2021 il Consiglio federale ha adottato la Strategia Parità 2030. Si tratta di un programma di lavoro della Confederazione che coinvolge tutti i dipartimenti. La strategia si fonda su quattro campi d'azione riguardanti la parità tra donne e uomini (vita professionale e pubblica, conciliabilità e famiglia, violenza di genere, discriminazione) ed è accompagnata da un piano d'azione dettagliato. Cfr. anche raccomandazione 146.87
146.85 Continue efforts to achieve gender equality in all fields, particularly in the labour market (Tunisia);	Supported	In corso di attuazione Cfr. raccomandazione 146.29
147.49 Adopt an integrated gender mainstreaming strategy, including through the use of gender-budgeting processes, also taking into consideration Sustainable Development Goal 5 of the 2030 Agenda for Sustainable Development (Sweden);	Supported	Parzialmente attuata L'introduzione di un sistema di budget sensibile al genere nell'Amministrazione federale è stata esaminata ma respinta in passato sulla base di diversi argomenti. Per contro, l'integrazione della dimensione di genere si riflette considerevolmente in numerose attività di sviluppo e di cooperazione internazionale della Svizzera. Un sistema di budget sensibile al genere è per esempio da tempo una componente dei programmi di governance, principalmente a livello locale. L'aspirazione a ridurre in modo significativo il divario tra i sessi impone sforzi sistematici e continui. La strategia di genere recentemente adottata per la politica estera e la cooperazione internazionale della Svizzera stabilisce come punto di partenza l'OSS 5 dell'Agenda 2030.
147.56 Develop a strategy to guarantee the rights of women in the labour market and increase the effectiveness of measures to prevent and reduce poverty among vulnerable groups of women (Belarus);	Supported	Interamente attuata Cfr. raccomandazione 146.29
146.112 Continue with efforts to effectively address gender pay gap and ensure equal pay for work of equal value in public and private sector and report on the results in the following universal periodic review cycle (Slovenia);	Supported	In corso di attuazione La Strategia Parità 2030 ha per obiettivo l'eliminazione della discriminazione salariale nei settori pubblico e privato. A tal scopo vengono attuate diverse misure. Cfr. anche raccomandazioni 146.29 e 146.86
146.101 Intensify its efforts in creating more opportunities for women in order to access full-time employment (Myanmar);	Supported	In corso di attuazione Cfr. raccomandazione 146.93
146.99 Step up efforts to eliminate the gender wage gap and increase the participation of women in public life (Bolivarian Republic of Venezuela);	Supported	In corso di attuazione Cfr. raccomandazioni 146.112 e 146.93
147.52 Take mandatory measures to reduce the wage gap between men and women in all areas, and to promote better representation of women in leadership positions (Egypt);	Supported	In corso di attuazione Cfr. raccomandazioni 146.112 e 146.93
146.94 Step up efforts to address gender wage gaps (Sri Lanka);	Supported	In corso di attuazione Cfr. raccomandazione 146.112
146.95 Take the necessary measures and steps with a view to ensuring gender equality in wages in all sectors of labour in Switzerland (Iraq);	Supported	In corso di attuazione Cfr. raccomandazione 146.112
146.96 Continue efforts to combat inequalities and discrimination in the work place, particularly with regard to women (Morocco);	Supported	In corso di attuazione Cfr. raccomandazione 146.93
146.97 Take further steps to reduce the gender wage gap (Kazakhstan);	Supported	In corso di attuazione Cfr. raccomandazione 146.112
146.98 Step up its efforts to eliminate the pay gap between men and women (Belgium);	Supported	In corso di attuazione Cfr. raccomandazione 146.112

146.100 Double its efforts to eliminate the gender wage gap (Sudan);	Supported	In corso di attuazione Cfr. raccomandazione 146.112
146.102 Continue to strengthen efforts to ensure equality of opportunity and eliminate the gender wage gap (Maldives);	Supported	In corso di attuazione Cfr. raccomandazioni 146.112 e 146.93
146.110 Take further measures to bring down the wide pay gap that still exists between men and women in the workplace, reportedly reaching as high as 30 per cent, by assisting women to reconcile work and family life (Israel);	Supported	In corso di attuazione Cfr. raccomandazione 146.112
146.111 Continue implementing measures to eliminate wage inequalities between the genders (Cuba);	Supported	In corso di attuazione Cfr. raccomandazione 146.112
146.113 Eliminate the gender wage gap, and ensure an equal salary for men and women for the same work (Lebanon);	Supported	In corso di attuazione Cfr. raccomandazione 146.112
147.54 Continue with the development and implementation of concrete measures to strengthen the participation of women and young people in decision-making and representation, as well as measures to eliminate gender-based violence and other forms of discrimination (Costa Rica);	Supported	In corso di attuazione Cfr. raccomandazioni 146.93, 146.112 e 146.6
147.47 Adopt a strategy and an action plan at the federal level on gender equality to promote policies at the cantonal level to combat discrimination against women in the public and private spheres and put an end to all forms of violence, in line with the 2030 Agenda for Sustainable Development (Honduras);	Supported	Interamente attuata Cfr. raccomandazione 146.29
Theme: F13 Violence against women		
146.83 Step up its information and awareness raising actions on female genital mutilation and punish perpetrators of these acts (Burkina Faso);	Supported	In corso di attuazione La Svizzera dispone delle norme penali necessarie per perseguire i responsabili di mutilazioni genitali femminili. L'Esecutivo sostiene una rete nazionale contro le mutilazioni genitali femminili per garantire una formazione adeguata al personale dei settori sanitario, sociale e di perseguimento penale, al fine di metterlo in condizione di occuparsi in modo appropriato delle (potenziali) vittime. Gli sforzi della Confederazione si focalizzano tuttavia sulla creazione di una rete di contatti tra professionisti, sull'attività d'informazione e sulla prevenzione comunitaria. Le misure contro le mutilazioni genitali femminili saranno sottoposte a valutazione alla fine del 2023 e la Confederazione deciderà su tale base come portarle avanti.
146.84 Develop awareness-raising campaigns and ensure that information is readily available to victims of female genital mutilation (Timor-Leste);	Supported	In corso di attuazione L'Esecutivo sostiene una rete nazionale contro le mutilazioni genitali femminili che sensibilizza il personale di diversi settori e lo forma per una presa in carico adeguata delle vittime e delle bambine e ragazze a rischio. La rete svolge inoltre un lavoro di prevenzione presso le comunità e fornisce informazioni, per esempio attraverso il sito Internet multilingue https://www.female-genital-cutting.ch/ . Le misure contro le mutilazioni genitali femminili saranno sottoposte a valutazione alla fine del 2023 e la Confederazione deciderà su tale base come portarle avanti.
146.82 Continue awareness raising and training of the judiciary and law enforcement personnel as regards all forms of violence against women and ex-officio prosecution (Belgium);	Supported	In corso di attuazione Cfr. raccomandazioni 146.29 e 146.81
146.79 Continue efforts to eradicate gender-based violence, including domestic violence, by raising awareness in society, ensuring due diligence in the prosecution and trial of those who commit such acts and providing relevant training to the competent authorities regarding the protection and prevention of violence against women and girls (Nicaragua);	Supported	In corso di attuazione In occasione del dialogo strategico sulla violenza domestica, organizzato nell'aprile del 2021 come scambio tra Confederazione, Cantoni e organizzazioni della società civile, la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) si è impegnata a definire le misure da adottare e ad apportare, se necessario, modifiche nella formazione e nel perfezionamento professionale del personale delle autorità di perseguimento penale (polizia e procuratori pubblici). Cfr. anche raccomandazione 146.29
146.80 Continue the work aimed at amending rules regarding the stay of proceedings in cases of "minor" violence in relationships and regarding the categorization of such cases (Iceland);	Supported	Interamente attuata Cfr. raccomandazione 146.55
146.81 Improve the protection against domestic violence through specialized training for police officers and other persons that act in such cases and take steps to ensure the fair application of the Foreign Nationals Act so as to protect migrant women (Canada);	Supported	Parzialmente attuata La gestione della violenza domestica è già parte integrante della formazione di base della polizia. Si sta attualmente valutando la possibilità di aggiornare/completare i contenuti dell'apprendimento. Cfr. anche raccomandazione 146.79

146.78 Continue to combat all forms of violence against women and children, as well as strengthen specialized care for victims (Colombia);	Supported	In corso di attuazione Cfr. raccomandazione 146.29
146.76 Continue programmes to eradicate domestic violence and violence against women (Philippines);	Supported	In corso di attuazione Cfr. raccomandazione 146.29
146.77 Take measures to combat violence against women, including domestic and sexual violence, with a particular attention to women from minority groups (Russian Federation);	Supported	In corso di attuazione Cfr. raccomandazione 146.29
Theme: F14 Participation of women in political and public life		
146.89 Continue efforts empowering women in all levels of decision-making and ensuring their participation in politics, the economy and social life (Lao People's Democratic Republic);	Supported	In corso di attuazione Cfr. raccomandazioni 146.93 e 147.50
Theme: F31 Children: definition; general principles; protection		
146.103 Prohibit all practices of corporal punishment of children (Kyrgyzstan);	Supported	Parzialmente attuata In Svizzera sono vietati i trattamenti degradanti e i mezzi correzionali che violano l'integrità fisica, psichica o spirituale dei bambini e dei giovani. Le punizioni corporali sono vietate esplicitamente dai regolamenti scolastici e dalle regole delle istituzioni nonché dal diritto penale che sancisce la punibilità delle vie di fatto e, a maggior ragione, delle lesioni corporali. Inoltre, seppure in assenza di una norma che preveda esplicitamente il divieto di punizioni corporali, l'uso sistematico della violenza come metodo educativo è considerato incompatibile con il bene del minore. Nel 2020 il Parlamento ha del resto incaricato il Consiglio federale di preparare un rapporto sulla possibilità di introdurre esplicitamente nel Codice civile la protezione dei minori dalla violenza nell'educazione.
Theme: F42 Persons with disabilities: accessibility, mobility		
146.109 Continue implementing national policies related to persons with disabilities (Libya);	Supported	In corso di attuazione Le pari opportunità sul lavoro rappresentano uno dei temi prioritari dell'Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con disabilità (UFPD). L'UFPD contribuisce alla sensibilizzazione in materia di accessibilità al mondo del lavoro grazie al suo programma prioritario «Pari opportunità e lavoro». Nel 2018 la Confederazione e i Cantoni hanno avviato il programma «Vita autodeterminata» finalizzato a promuovere l'autonomia delle persone con disabilità e la loro inclusione nella società.
146.107 Continue with the inclusive approach towards children with disabilities, especially in education, as well as increase awareness and training efforts for companies and service providers on the treatment of persons with disabilities and their access to all places, for example, that of persons with guide-dogs (Mexico);	Supported	In corso di attuazione La sensibilizzazione e la formazione rientrano tra le misure previste dal rapporto del Consiglio federale per l'attuazione della politica in favore delle persone disabili per il periodo 2018–2022. Cfr. anche raccomandazioni 146.105, 146.106 e 146.108
146.106 Strengthen the efforts to ensure inclusive education without discrimination for children with disabilities, and guide all cantons to refrain from a segregated approach in this context (Israel);	Supported	In corso di attuazione Dal 2008 la responsabilità della formazione dei bambini e dei giovani disabili da 0 a 20 anni compete ai Cantoni, che hanno definito standard di qualità e una terminologia comuni e sviluppato programmi e leggi volti a favorire l'inclusione scolastica.
146.105 Take the necessary measures so that all the cantons adopt an approach based on promoting the inclusion of boys and girls with disabilities in schools (Argentina);	Supported	Interamente attuata La Svizzera dispone di diverse basi legali per garantire il diritto a un insegnamento sufficiente, adeguato e appropriato e per favorire l'integrazione o l'inclusione degli allievi con disabilità a tutti i livelli del sistema formativo, sia in ambito nazionale che intercantonale. I Cantoni dispongono di misure rafforzate di pedagogia speciale per favorire l'inclusione nelle classi ordinarie.
146.108 Continue efforts to ensure that children with disabilities had access to early childhood education and care, early development programmes and inclusive vocational training opportunities in all cantons (Maldives);	Supported	In corso di attuazione Per l'istruzione di base: cfr. raccomandazioni 146.105 e 146.106 Dopo la scolarità obbligatoria, i giovani hanno diritto a un sostegno nel quadro di una formazione professionale iniziale o di una formazione generale di grado secondario II. Possono inoltre beneficiare di un orientamento professionale per la scelta della formazione da intraprendere. Sono altresì applicabili altre misure, come un sostegno professionale individuale.
Theme: G1 Members of minorities		

147.31 Adopt appropriate policies to ensure the protection of all ethnic and religious minorities, and ensure their enjoyment of the necessary legal protection to address any discrimination they may face (Egypt);	Supported	In corso di attuazione In Svizzera la protezione delle minoranze etniche e religiose è in generale ben sviluppata. I primi responsabili di questa protezione sono i Cantoni, a cui compete il perseguimento penale degli atti di discriminazione e la protezione di queste minoranze nella sfera pubblica. A livello federale è stata estesa la portata dell'ordinanza sulle misure a sostegno della sicurezza delle minoranze bisognose di particolare protezione (OMSM). Oltre a mettere a disposizione risorse finanziarie, la Confederazione può contribuire alle misure di protezione del personale di sicurezza.
146.115 Continue with efforts to overcome obstacles faced by the Yenish, Manush, Sinti and Roma in accessing education and preserving their language and lifestyle (Peru);	Supported	In corso di attuazione La Svizzera si è impegnata a promuovere condizioni quadro che permettano a queste minoranze di preservare e sviluppare la propria cultura. Ciò vale segnatamente per il modo di vita nomade e riguarda in particolare il numero di aree di sosta e di transito disponibili nonché l'accettazione sociale. Nel periodo 2021–2024 la Confederazione intensifica i propri sforzi per sostenere i Cantoni nell'allestimento di aree di sosta supplementari e nella preparazione di progetti di sensibilizzazione.
147.30 Increase State-funded security for minority religious community institutions as well as community members, and counter xenophobic and racist discourse against members of minority groups (United States of America);	Supported	Interamente attuata A partire dal 2023 gli aiuti finanziari destinati alla sicurezza delle minoranze bisognose di particolare protezione passeranno da 500 000 a 2,5 milioni di franchi. Le minoranze esposte alla minaccia di attacchi di matrice terroristica o estremista violenta necessitano di particolare protezione se il rischio è superiore a quello incorso dalla popolazione in generale. La valutazione di tale bisogno di protezione è affidata al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC).
146.114 Continue in the process of promoting and protecting the rights of members belonging to minority groups (Serbia);	Supported	In corso di attuazione Cfr. raccomandazioni 147.31, 146.30 e 146.114
Theme: G4 Migrants		
146.116 Protect effectively the rights of refugees and migrants and adopt concrete measures to combat and prevent xenophobic violence (China);	Supported	Interamente attuata In Svizzera le norme in materia di diritti umani sono severe e ciò va anche a beneficio di migranti e rifugiati. Se emergono indicazioni di violazione dei diritti dei migranti o dei rifugiati, le asserzioni corrispondenti sono sottoposte a un'indagine approfondita e vengono prese le misure necessarie.
147.60 Strengthen measures to improve the protection of the human rights of all migrants (Plurinational State of Bolivia);	Supported	Interamente attuata Persone richiedenti l'asilo: la rivista legge sull'asilo, entrata in vigore il 1° marzo 2019, rafforza ulteriormente i diritti delle persone richiedenti l'asilo, che hanno ora accesso a consulenza e rappresentanza giuridiche gratuite per l'intera durata della procedura e sanno più rapidamente se possono restare in Svizzera. In tutti i centri federali d'asilo è garantita una gestione interna completa dei reclami; la SEM valuta inoltre, nel quadro di un progetto pilota, la creazione di un servizio d'informazione a cui le persone richiedenti l'asilo possano rivolgersi per reclami riguardanti l'alloggio, l'assistenza e la sicurezza nei centri federali d'asilo.
Theme: G5 Refugees & asylum seekers		
146.118 Ensure full application of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees (Afghanistan);	Supported	Interamente attuata La Svizzera applica integralmente nella propria legislazione e nella pratica la Convenzione di Ginevra del 1951 sullo statuto dei rifugiati e accorda a queste persone una protezione conforme alle disposizioni di tale accordo internazionale. Diverse regole e garanzie della Convenzione sullo statuto dei rifugiati sono riprese o precisate nel diritto nazionale e la legge sull'asilo contiene svariati rimandi espliciti alle sue disposizioni.
146.119 Accelerate significantly asylum procedures and ensure that they respect the principles of the rule of law (Central African Republic);	Supported	Interamente attuata La riorganizzazione del settore dell'asilo è entrata in vigore il 1° marzo 2019 con l'obiettivo di accelerare le procedure. La valutazione da parte di esperti esterni delle nuove modalità di trattamento delle domande d'asilo ha mostrato che la procedura accelerata risulta essere efficace e che viene attuata nel rispetto dello Stato di diritto.
147.61 Revise its asylum law to be consistent with the recommendations of the Swiss Refugee Aid on care and support for unaccompanied minor asylum seekers (United States of America);	Supported	Interamente attuata La revisione menzionata della legge sull'asilo è conforme alle raccomandazioni dell'Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati per quanto riguarda i minori non accompagnati. Garantisce per esempio una rappresentanza giuridica per tutta la durata della procedura nonché l'accesso ai servizi sanitari e all'istruzione di base. Nel caso di richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati, i bisogni specifici e l'interesse superiore del minore sono presi sistematicamente in considerazione fin dall'inizio della procedura.
146.104 Ensure that asylum procedures fully respect the best interest and special needs of unaccompanied children (Sierra Leone);	Supported	Interamente attuata A seguito della riorganizzazione del settore dell'asilo del marzo del 2019, i minori non accompagnati beneficiano in modo sistematico dell'assistenza di un rappresentante giuridico. Questi è chiamato a svolgere anche il ruolo di persona di fiducia e veglia affinché siano garantiti il benessere e il rispetto dell'interesse superiore del minore. Il personale che si occupa delle procedure viene specificamente formato in merito e le decisioni vengono prese tenendo conto dell'interesse superiore del minore. Le procedure sono condotte in via prioritaria in modo da poter avviare il prima possibile un processo di integrazione sociale e professionale per i minori autorizzati a restare in Svizzera.

146.117 Continue to examine all potential risks of human rights violations which rejected asylum seekers may face when they are deported to other countries, especially in cases where asylum seekers' children are concerned (Republic of Korea);	Supported	<p>Interamente attuata</p> <p>Nella procedura d'asilo svizzera, la SEM si accerta che i fatti siano stabiliti in modo completo e corretto. Nel quadro dell'esame specifico di ciascun caso, la SEM determina se l'esecuzione del rinvio è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Se una di queste condizioni non risulta soddisfatta, viene disposta un'ammissione provvisoria. In particolare, l'esecuzione non è consentita quando obblighi di diritto internazionale pubblico assunti dalla Svizzera si oppongano alla continuazione del viaggio della persona in questione verso il Paese d'origine, il Paese di provenienza o uno Stato terzo. Qualora nell'esecuzione siano coinvolti dei minori, è opportuno accordare particolare attenzione al loro benessere, conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.</p>
Theme: G7 Stateless persons		
146.121 Formalize the statelessness determination procedure and ensure the procedure is fair, effective and accessible to all persons in Switzerland regardless of their legal status; ensure that the definition of "statelessness person" is fully consistent with the definition provided in the 1954 Convention relating to the Status of Stateless Persons (Hungary).	Supported	<p>Non attuata alla data odierna</p> <p>L'accesso a una procedura amministrativa per il riconoscimento dello statuto di apolide è garantito a chiunque lo richieda. La procedura è disciplinata dalla legge federale sulla procedura amministrativa. Le domande di riconoscimento dello statuto di apolide sono trattate in conformità alla Convenzione sullo statuto degli apolidi, malgrado l'assenza di una legislazione nazionale specifica in materia. La formalizzazione di questa procedura è in fase di studio presso la SEM nel quadro dell'elaborazione di un concetto normativo che coinvolge i Cantoni.</p>
Engagement volontaire par rapport aux recommandations notées (sélection)		
Theme: G4 Migrants		
148.64 Ensure that family reunification of refugees and migrants are respected in the asylum process (Afghanistan);	Noted	<p>Interamente attuata</p> <p>In conformità alla legge sull'asilo, le persone a cui è riconosciuto lo statuto di rifugiato e che hanno ottenuto l'asilo in Svizzera hanno diritto al ricongiungimento familiare per il coniuge e i figli minori, a condizione che siano soddisfatte determinate condizioni. Dall'entrata in vigore di una modifica di legge nel 2014, il ricongiungimento familiare connesso al diritto d'asilo è limitato ai membri della cosiddetta famiglia nucleare (coniuge e figli minori). Sono equiparate ai coniugi le persone che vivono in unione libera (concubinato) o in partenariato registrato. Lo scopo della norma è consentire la riunione dei nuclei familiari preesistenti, separati unicamente in ragione delle circostanze della fuga e quindi in modo involontario. Solo questi possono dunque essere presi in considerazione ai fini del ricongiungimento.</p>
148.62 Strengthen and implement the effective protection and full integration into society, of migrants, refugees, asylum seekers and minorities; including the commitments of the New York Declaration for Refugees and Migrants (Costa Rica);	Noted	<p>Interamente attuata</p> <p>In conformità alla legge sull'asilo, le persone riconosciute come rifugiati che hanno ottenuto l'asilo in Svizzera hanno diritto al ricongiungimento familiare per il coniuge e i figli minori, a condizione che siano soddisfatte determinate condizioni. Dall'entrata in vigore di una modifica di legge nel 2014, il ricongiungimento familiare connesso al diritto d'asilo è limitato ai membri della cosiddetta famiglia nucleare (coniuge e figli minori). Sono equiparate ai coniugi le persone che vivono in unione libera (concubinato) o in partenariato registrato. Lo scopo della norma è consentire la riunione dei nuclei familiari preesistenti, separati unicamente in ragione delle circostanze della fuga e quindi in modo involontario. Solo questi possono dunque essere presi in considerazione ai fini del ricongiungimento.</p>
Theme: G5 Refugees & asylum seekers		
148.65 Accelerate the entry into force of the amendments to the Swiss Law on Asylum concerning judicial assistance (Togo);	Noted	<p>Interamente attuata</p> <p>La riorganizzazione del settore dell'asilo è entrata in vigore il 1° marzo 2019 con l'obiettivo di accelerare le procedure. Al fine di garantire che le procedure si svolgano in modo corretto ed equo nel rispetto dello Stato di diritto, le persone richiedenti l'asilo hanno diritto fin dal loro inizio a una consulenza e una rappresentanza giuridiche indipendenti e gratuite. La valutazione da parte di esperti esterni delle nuove modalità di trattamento delle domande d'asilo ha mostrato che la procedura accelerata risulta essere efficace e che viene attuata nel rispetto dello Stato di diritto.</p> <p>Cfr. anche raccomandazione 146.119</p>
148.67 Make the process of recognition of professional qualifications acquired abroad more flexible, to facilitate access to the labour market for refugees, asylum seekers and provisionally admitted persons (Portugal).	Noted	<p>L'Agenda Integrazione Svizzera (AIS) ha individuato diverse sfide da affrontare per assicurare una reale politica di inserimento duraturo nel primo mercato del lavoro delle persone che hanno ottenuto l'asilo. Gli obiettivi definiti congiuntamente con i Cantoni e i partner coinvolti sono giudicati realistici e appropriati nell'ottica di garantire un'integrazione mirata. Buona parte delle offerte e dei processi (parziali) auspicati sono già presenti nei Cantoni. Per contro, grazie all'AIS è possibile sviluppare (oltre a ciò che esiste a livello cantonale) la valutazione del potenziale e la gestione continua dei casi per le persone rifugiate e quelle ammesse provvisoriamente. L'AIS è percepita come punto di partenza e opportunità per affrontare le sfide poste dall'inserimento professionale di questo pubblico target.</p>